



**PROCEDURA APERTA PER LA FORNITURA DI SERVIZI DI TRASMISSIONE DATI E
VOCE SU RETI FISSE (Lotto 1) E MOBILI (Lotto 2).**

DISCIPLINARE DI GARA

INDICE

1. PREMESSE	2
2. SISTEMA PER GLI ACQUISTI TELEMATICI DELL'EMILIA-ROMAGNA (SATER).....	3
2.1 REGISTRAZIONE DELLE DITTE	3
3. DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI	4
3.1 Documenti di gara	4
3.2 Chiarimenti	5
3.3 Comunicazioni	5
4. OGGETTO DELL'APPALTO, IMPORTO E SUDDIVISIONE IN LOTTI.....	6
5. DURATA DELLA CONVENZIONE, OPZIONI E RINNOVI	8
5.1 Durata.....	8
5.2 Opzioni e rinnovi	8
6. SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE.....	9
7. REQUISITI GENERALI.....	11
8. REQUISITI SPECIALI E MEZZI DI PROVA	11
8.1 Requisiti di idoneità	11
8.2 Indicazioni per i raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, aggregazioni di imprese di rete, GEIE.....	12
9. AVVALIMENTO	13
10. SUBAPPALTO	14
11. GARANZIA PROVVISORIA.....	14
12. PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ANAC	19
13. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA	19
14. SOCCORSO ISTRUTTORIO.....	21
15. CONTENUTO DELLA BUSTA "DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA"	22
15.1 Domanda di partecipazione	23
15.2 Documento di gara unico europeo.....	24
15.3 Dichiarazioni integrative e documentazione a corredo	26
16. DOCUMENTAZIONE TECNICA.....	31
17. CONTENUTO DELLA BUSTA "OFFERTA ECONOMICA"	32
18. MODALITÀ DI COMPILAZIONE OFFERTA ECONOMICA.....	34
19. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE	45
20. SVOLGIMENTO OPERAZIONI DI GARA: APERTURA DELLA BUSTA "DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA" – VERIFICA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA.....	45
21. APERTURA E VALUTAZIONE DELLE BUSTE ECONOMICHE	46
22. VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE	47
23. AGGIUDICAZIONE E STIPULA DELLA CONVENZIONE	48
24. FORMAZIONE	50
25. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE	50
26. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI.....	50

1. PREMESSE

Con determina di indizione n. 78 del 12/03/2018, l'Agenzia Intercent-ER (in seguito: Agenzia) ha deliberato di affidare la fornitura di servizi di trasmissione dati e voce su reti fisse (Lotto 1) e mobili (Lotto 2) mediante la stipula di una Convenzione ai sensi dell'art. 21 della Legge Regionale dell'Emilia-Romagna 24 maggio 2004, n. 11, di cui al Bando di gara inviato alla GUUE il 13/03/2018. L'affidamento avverrà mediante procedura aperta e con applicazione del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del minor prezzo, ai sensi degli artt. 60 e 95 del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 – Codice dei contratti pubblici (in seguito: Codice).

Ai sensi dell'art. 58 del Codice, la presente procedura è interamente svolta attraverso una piattaforma telematica di negoziazione di cui al paragrafo 2 del presente disciplinare.

Il luogo di svolgimento del servizio è la Regione Emilia Romagna [codice NUTS ITH5]

- Lotto 1 CIG 7407539E8C
- Lotto 2 CIG 7407619095

Il **Responsabile del procedimento**, ai sensi dell'art. 31 del Codice, è Michele Cagnazzo.

Con gli aggiudicatari di ciascun lotto (di seguito: Fornitore) verrà stipulata una Convenzione con la quale il Fornitore medesimo si obbliga ad accettare gli Ordinativi di fornitura (i.e. contratti), emessi dalle Amministrazioni contraenti per l'erogazione della fornitura di servizi oggetto della presente gara.

Nel periodo di validità della Convenzione, le singole Amministrazioni contraenti, previa registrazione sul sito <http://intercenter.regione.emilia-romagna.it/>, potranno emettere Ordinativi di fornitura sottoscritti da persona autorizzata (Punto ordinante) ad impegnare la spesa dell'Amministrazione contraente stessa fino a concorrenza dell'importo massimo spendibile pari a Euro 120.000.000,00 (centoventimilioni/00) IVA esclusa per il Lotto 1 e pari a Euro 40.000.000,00 (quarantamilioni/00) IVA esclusa per il Lotto 2. La somma degli importi fatturati sulla base dei canoni e dei consumi nel corso della durata dei singoli Ordinativi di Fornitura non potrà superare l'importo massimo spendibile sopra indicato.

Gli Ordinativi di fornitura possono essere effettuati solo da Punti ordinanti registrati al Sistema informatico messo a disposizione dall'Agenzia e devono essere inviati e/o trasmessi dalle Amministrazioni contraenti, mediante documenti informatici sottoscritti con firma digitale, attraverso il Sistema, secondo le modalità specificate nello Schema di Convenzione.

La registrazione delle Amministrazioni contraenti non implica una verifica da parte dell'Agenzia dei poteri d'acquisto di ciascun Punto ordinante; l'Agenzia non risponde quindi di Ordinativi di fornitura sottoscritti da Punti ordinanti non autorizzati dalle Amministrazioni contraenti di appartenenza.

Le Aziende sanitarie, la Regione Emilia-Romagna e gli Enti ad essa afferenti, di cui alla L. n. 11/2004 e s.m., sottoposti all'applicazione degli obblighi di cui all'articolo 1, commi da 209 a 214, della Legge

24 dicembre 2007, n. 244 (l'elenco di tali Enti è disponibile sul sito <http://intercenter.regione.emilia-romagna.it/>), emettono gli ordini/ricieste di consegna esclusivamente in forma elettronica.

Il Fornitore dovrà garantire l'invio dei documenti di trasporto elettronici, a fronte degli ordini ricevuti e delle consegne effettuate.

Il Fornitore dovrà pertanto dotarsi degli strumenti informatici idonei alla gestione degli adempimenti telematici. Per i dettagli tecnici si rimanda alla sezione dedicata presente sul sito <http://intercenter.regione.emilia-romagna.it/>, che contiene tutti i riferimenti del Sistema regionale per la dematerializzazione del ciclo passivo degli acquisti nonché del Nodo Telematico di Interscambio (No-TIER).

In alternativa, il Fornitore potrà utilizzare le funzionalità per la ricezione degli ordini e l'invio dei documenti di trasporto elettronici che saranno messe a disposizione sul SATER all'indirizzo <https://piattaformaintercenter.regione.emilia-romagna.it/portale/>, previa registrazione.

2. SISTEMA PER GLI ACQUISTI TELEMATICI DELL'EMILIA-ROMAGNA (SATER)

Per l'espletamento della presente gara, l'Agenzia si avvale del Sistema per gli Acquisti Telematici dell'Emilia-Romagna (in seguito: SATER), accessibile dal sito <http://intercenter.regione.emilia-romagna.it/> (in seguito: sito).

Tramite il sito si accede alla procedura nonché alla documentazione di gara.

Al fine della partecipazione alla presente procedura, è indispensabile:

- Un Personal Computer collegato ad internet e dotato di un browser;
- La firma digitale rilasciata da un certificatore accreditato e generata mediante un dispositivo per la creazione di una firma sicura, ai sensi di quanto previsto dall'art. 38, comma 2, del d.p.r. 28 dicembre 2000, n. 445;
- La registrazione al SATER con le modalità e in conformità alle indicazioni di cui al successivo paragrafo 2.1.

Conformemente a quanto previsto dall'art. 52 del Codice, l'offerta per la procedura, i chiarimenti e tutte le comunicazioni e gli scambi di informazioni relativi alla procedura devono essere effettuati esclusivamente attraverso il SATER e quindi per via telematica, mediante l'invio di documenti elettronici sottoscritti con firma digitale, fatto salvo i casi in cui è prevista la facoltà di invio di documenti in formato cartaceo.

2.1 REGISTRAZIONE DELLE DITTE

Ai fini della partecipazione alla presente procedura è indispensabile essere registrati al SATER, secondo le modalità esplicitate nelle guide per l'utilizzo della piattaforma accessibili dal sito <http://intercenter.regione.emilia-romagna.it/agenzia/utilizzo-del-sistema/guide/>.

La registrazione al SATER deve essere richiesta unicamente dal legale rappresentante e/o procuratore generale o speciale e/o dal soggetto dotato dei necessari poteri per richiedere la registrazione e impegnare l'operatore economico medesimo.

L'operatore economico, con la registrazione e, comunque, con la presentazione dell'offerta, dà per valido e riconosce, senza contestazione alcuna, quanto posto in essere all'interno del SATER dall'account riconducibile all'operatore economico medesimo; ogni azione inerente l'account all'interno del SATER si intenderà, pertanto, direttamente e incontrovertibilmente imputabile all'operatore economico registrato.

L'accesso, l'utilizzo del SATER e la partecipazione alla procedura comportano l'accettazione incondizionata di tutti i termini, le condizioni di utilizzo e le avvertenze contenute nel presente disciplinare, nei relativi allegati e le guide presenti sul sito, nonché di quanto portato a conoscenza degli utenti tramite la pubblicazione nel sito o le eventuali comunicazioni.

3. DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI

3.1 DOCUMENTI DI GARA

La documentazione di gara comprende:

- 1) Relazione tecnico illustrativa, ai sensi dell'art. 23, commi 14 e 15, del Codice;
- 2) Bando di gara;
- 3) Disciplinare di gara;
- 4) Allegato 1 – DGUE (L'operatore economico e l'eventuale ausiliaria lo dovrà compilare su SATER. In caso di RTI lo dovranno compilare su SATER sia la mandataria che le mandanti);
- 5) Allegato 1a – Domanda di partecipazione;
- 6) Allegato 2 – DGUE (I subappaltatori dovranno compilare l'allegato cartaceo);
- 7) Allegato 3 - Patto di integrità, approvato dalla Regione Emilia-Romagna con delibera della giunta del 30 giugno 2014 n. 966;
- 8) Allegato 4 – Schema dichiarazioni concordato preventivo;
- 9) Allegato 5 - Capitolato tecnico;
- 10) Allegato 6 - Schema di Convenzione
- 11) Allegato 7 - Modello F23 (per il Lotto di competenza)
- 12) Allegato 8 – Schema di Offerta Economica (l'allegato sarà generato dal Sistema)

La presente procedura di gara ha ad oggetto servizi di trasmissione dati e voce su reti fisse e mobili, pertanto, ai sensi dell'art. 26, comma 3-bis, del d.lgs. n. 81/2008 e s.m.i., non è stato redatto il Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenza (DUVRI), in quanto non sussiste l'obbligo

Disciplinare di gara *Pag. 4 di 52*

di cui all'art. 26, comma 3, del decreto sopra citato. Resta inteso che, qualora l'Amministrazione contraente ritenga che, con specifico riferimento ai luoghi in cui si svolge la singola prestazione, possano sussistere rischi da interferenza, procederà alla redazione del documento che, sottoscritto per accettazione dal Fornitore, integrerà l'Ordinativo di fornitura.

È comunque onere di ciascun Fornitore elaborare, relativamente ai costi della sicurezza afferenti all'esercizio della propria attività, il documento di valutazione dei rischi e di provvedere all'attuazione delle misure di sicurezza necessarie per eliminare o ridurre al minimo i rischi specifici connessi all'attività svolta dallo stesso.

La documentazione di gara è disponibile sul sito internet: <http://intercenter.regione.emilia-romagna.it/> e sul SATER.

3.2 CHIARIMENTI

È possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti inviati mediante il SATER secondo le modalità esplicitate nelle guide per l'utilizzo della piattaforma accessibili dal sito <http://intercenter.regione.emilia-romagna.it/agenzia/utilizzo-del-sistema/guide/> da inoltrare entro le ore 12.00 del 18/04/2018. Non verranno evase richieste di chiarimento pervenute in modalità diversa da quella esplicitata.

Le richieste di chiarimenti devono essere formulate esclusivamente in lingua italiana. Ai sensi dell'art. 74, comma 4, del Codice, le risposte a tutte le richieste presentate in tempo utile verranno fornite almeno sei giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte, tramite SATER e con la pubblicazione in forma anonima all'indirizzo internet <http://intercenter.regione.emilia-romagna.it/>, nella sezione "Bandi aperti" dedicata alla presente procedura.

3.3 COMUNICAZIONI

Ai sensi dell'art. 76, comma 6, del Codice, i concorrenti sono tenuti ad indicare, in sede di registrazione al SATER, l'indirizzo PEC o, solo per i concorrenti aventi sede in altri Stati membri, l'indirizzo di posta elettronica, da utilizzare ai fini delle comunicazioni di cui all'art. 76, comma 5, del Codice.

Salvo quanto disposto nel paragrafo 3.2 del presente disciplinare, tutte le comunicazioni tra l'Agenzia e gli operatori economici si intendono validamente ed efficacemente effettuate qualora rese mediante il SATER all'indirizzo PEC del concorrente indicato in fase di registrazione.

È onere della ditta concorrente provvedere tempestivamente a modificare i recapiti suindicati secondo le modalità esplicitate nelle guide per l'utilizzo della piattaforma "Registrazione e funzioni base" e "Gestione anagrafica" (per la modifica dei dati sensibili) accessibili dal sito <http://intercenter.regione.emilia-romagna.it/agenzia/utilizzo-del-sistema/guide/>.

Eventuali problemi temporanei nell'utilizzo di tali forme di comunicazione, dovranno essere tempestivamente segnalate all'Agenzia; diversamente la medesima declina ogni responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle comunicazioni.

In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, la comunicazione recapitata al mandatario si intende validamente resa a tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati.

In caso di consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. b e c del Codice, la comunicazione recapitata al consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate.

In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all'offerente si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.

In caso di subappalto, la comunicazione recapitata all'offerente si intende validamente resa a tutti i subappaltatori indicati.

4. OGGETTO DELL'APPALTO, IMPORTO E SUDDIVISIONE IN LOTTI

Oggetto dell'appalto è la stipula di una Convenzione per la fornitura di servizi di trasmissione dati e voce su reti fisse (Lotto 1) e mobili (Lotto 2) i cui requisiti tecnici minimi devono rispondere a quanto prescritto nel Capitolato Tecnico allegato al presente Disciplinare.

Per garantire un livello di concorrenza e consentire un'ampia partecipazione agli operatori del settore, l'appalto è suddiviso in due Lotti.

I servizi oggetto della Convenzione riguardano i seguenti servizi, come meglio dettagliati e descritti nel Capitolato tecnico:

LOTTO 1: TRASMISSIONE DATI E VOCE SU RETE FISSA

- **servizi di telefonia fissa tradizionale e VOIP, inclusa la presa in carico di utenze esistenti, servizi di Addebito al Chiamato e Addebito Ripartito, Reti Private Virtuali e fax server**
- **noleggio e manutenzione di terminali VOIP**
- **servizi di trasmissione dati e voce su rete fissa o equivalente, inclusa la presa in carico di utenze esistenti**
- **servizi di customer care, supporto, manutenzione e sicurezza, fatturazione e rendicontazione**

LOTTO 2: TRASMISSIONE DATI E VOCE SU RETE MOBILE

- **servizi di trasmissione dati e voce su rete mobile, inclusa la presa in carico di utenze esistenti**
- **Mobile Device Management**

- noleggio e manutenzione di terminali radiomobili
- servizi di customer care, supporto, manutenzione e sicurezza, fatturazione e rendicontazione

Dettaglio delle prestazioni oggetto del Lotto 1

n.	Descrizione servizi/beni	CPV	P (principale) S (secondaria)
1	Trasmissione dati e voce su rete fissa	64210000-1	P
2	Servizi di scambio di dati elettronici	64216110-7	S
3	Apparecchi telefonici	32552100-8	S
4	Servizi telefonici IP	64215000-6	S
Importo totale a base di gara: € 43.109.147,00			

Dettaglio delle prestazioni oggetto del Lotto 2

n.	Descrizione servizi/beni	CPV	P (principale)
1	Trasmissione dati e voce su rete mobile	64212000-5	P
2	Servizi integrati di telecomunicazione	64227000-3	S
3	Telefoni portatili	32250000-0	S
4	Servizi del servizio di brevi messaggi di testo (SMS)	64212100-6	S
Importo totale a base di gara: 9.550.586,40			

L'importo a base di gara è al netto di Iva e/o di altre imposte e contributi di legge, nonché degli oneri per la sicurezza dovuti a rischi da interferenze.

L'importo degli oneri per la sicurezza da interferenze è pari a € 0,00.

5. DURATA DELLA CONVENZIONE, OPZIONI E RINNOVI

5.1 DURATA

La durata della Convenzione per entrambi i Lotti è di 36 mesi, a decorrere dalla data di sottoscrizione della Convenzione stessa.

Resta inteso che per durata della Convenzione, si intende il periodo entro il quale le Amministrazioni contraenti possono emettere Ordinativi di fornitura, vale a dire, stipulare contratti con il Fornitore.

Durante il periodo di esecuzione dei singoli contratti, le Amministrazioni che hanno emesso un Ordinativo di Fornitura potranno emettere ulteriori Ordinativi collegati all'Ordinativo di Fornitura principale, solo per piccole variazioni che non incidano sull'Ordinativo di Fornitura stipulato (es. cessazione o aggiunta di nuova linea).

Con la stipula della Convenzione, relativamente al Lotto 1, il Fornitore si assume l'obbligo di corrispondere a Lepida S.p.A. un canone per l'interconnessione e l'utilizzo della rete Lepida, pari a Euro 1.000.000,00 + IVA (unmilione/00) annui, per l'intera durata della Convenzione, (3 anni più l'eventuale anno di rinnovo) e comunque per tutta la durata degli Ordinativi di Fornitura, in rate semestrali anticipate di Euro 500.000,00 + IVA (cinquecentomila/00), a partire dalla stipula della Convenzione, indipendentemente dal numero di PAL utilizzati, secondo quanto disposto nel Capitolato Tecnico e nella Convenzione.

I singoli Ordinativi di Fornitura, inclusi gli Ordinativi per servizi aggiuntivi, avranno la scadenza corrispondente al 48^a mese successivo alla stipula della Convenzione. I contratti attuativi delle singole Amministrazioni aderenti alla Convenzione avranno, quindi, la medesima scadenza.

L'Agenzia si riserva la facoltà di risolvere la Convenzione in qualunque momento, senza ulteriori oneri per l'Agenzia medesima, qualora disposizioni legislative, regolamentari ed autorizzative non ne consentano la prosecuzione in tutto o in parte, ovvero negli altri casi stabiliti nella Convenzione medesima.

5.2 OPZIONI E RINNOVI

La Convenzione potrà essere rinnovata fino ad ulteriori 12 mesi, su comunicazione scritta dell'Agenzia, nell'ipotesi in cui alla scadenza del termine, non sia stato esaurito l'importo massimo spendibile, previsto per ogni singolo lotto.

La durata degli Ordinativi di fornitura in corso di esecuzione potrà essere modificata per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione del nuovo contraente ai sensi dell'art. 106, comma 11, del Codice. In tal caso il contraente è tenuto all'esecuzione delle prestazioni oggetto della Convenzione agli stessi - o più favorevoli - prezzi, patti e condizioni.

Nel caso in cui, prima del decorso del termine di durata della Convenzione, anche eventualmente rinnovato, sia esaurito l'importo massimo spendibile riferito al singolo lotto, al Fornitore potrà essere richiesto, alle stesse condizioni, di incrementare tale importo fino alla concorrenza di un quinto, ai sensi dell'art. 106, comma 12, del Codice.

Fermo restando quanto sopra, l'Agenzia potrà altresì, nel corso dell'esecuzione, apportare variazioni secondo quanto previsto dal suddetto articolo.

6. SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE

Gli operatori economici, anche stabiliti in altri Stati membri, possono partecipare alla presente gara in forma singola o associata, secondo le disposizioni dell'art. 45 del Codice, purché in possesso dei requisiti prescritti dai successivi articoli.

Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli artt. 47 e 48 del Codice.

È vietato ai concorrenti di partecipare al singolo lotto in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di imprese di rete).

È vietato al concorrente che partecipa al singolo lotto in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti, di partecipare anche in forma individuale.

È vietato al concorrente che partecipa al singolo lotto in aggregazione di imprese di rete, di partecipare anche in forma individuale. Le imprese retiste non partecipanti alla gara possono presentare offerta, per la medesima gara, in forma singola o associata.

I consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi **è vietato** partecipare, in qualsiasi altra forma, al singolo lotto. In caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale.

Nel caso di consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice, le consorziate designate dal consorzio per l'esecuzione della Convenzione non possono, a loro volta, a cascata, indicare un altro soggetto per l'esecuzione.

Le aggregazioni tra imprese aderenti al contratto di rete di cui all'art. 45, comma 2, lett. f) del Codice, rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese in quanto compatibile. In particolare:

- a) **nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. rete - soggetto)**, l'aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell'organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei

relativi requisiti. L'organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;

- b) **nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. rete-contratto)**, l'aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell'organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L'organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;
- c) **nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione**, l'aggregazione di imprese di rete partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole (cfr. Determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013).

Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione dell'appalto (cfr. Determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013).

Il ruolo di mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese può essere assunto anche da un consorzio di cui all'art. 45, comma 1, lett. b), c) ovvero da una sub-associazione, nelle forme di un RTI o consorzio ordinario costituito oppure di un'aggregazione di imprese di rete.

A tal fine, se la rete è dotata di organo comune con potere di rappresentanza (con o senza soggettività giuridica), tale organo assumerà la veste di mandataria della sub-associazione; se, invece, la rete è dotata di organo comune privo del potere di rappresentanza o è sprovvista di organo comune, il ruolo di mandataria della sub-associazione è conferito dalle imprese retiste partecipanti alla gara, mediante mandato ai sensi dell'art. 48, comma 12, del Codice, dando evidenza della ripartizione delle quote di partecipazione.

Ai sensi dell'art. 186-bis, comma 6, del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, l'impresa in concordato preventivo con continuità aziendale può concorrere anche riunita in RTI purché non rivesta la qualità di mandataria e sempre che le altre imprese aderenti al RTI non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.

Secondo quanto previsto dalla deliberazione AGCM 18/09/2013, in caso di anomalie comportamentali che possono essere indizio di fenomeni anticoncorrenziali, tra cui la partecipazione in R.T.I. di imprese in grado di partecipare alla gara singolarmente, l'Agenzia procederà a segnalare all'Autorità tali fenomeni. La delibera è consultabile all'indirizzo: <http://www.agcm.it/stampa/news/6647-varato-il-vademecum-sugli-appalti.html>

7. REQUISITI GENERALI

Sono **esclusi** dalla gara gli operatori economici per i quali sussistono cause di esclusione di cui all'art. 80 del Codice.

Sono comunque **esclusi** gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell'art. 53, comma 16-ter, del d.lgs. del 2001 n. 165.

Gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d. **black list** di cui al decreto del Ministro delle finanze del 4 maggio 1999 e al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 21 novembre 2001 devono, **pena l'esclusione dalla gara**, essere in possesso, dell'autorizzazione in corso di validità rilasciata ai sensi del d.m. 14 dicembre 2010 del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi (art. 37 del d.l. 3 maggio 2010 n. 78 conv. in l. 122/2010) oppure della domanda di autorizzazione presentata ai sensi dell'art. 1, comma 3, del DM 14 dicembre 2010. L'Agenzia procederà a verificare d'ufficio gli elenchi degli operatori di cui sopra, nella sezione dedicata del sito internet del Dipartimento del Tesoro.

La mancata accettazione delle clausole contenute nell'Allegato 3 - Patto di integrità costituisce **causa di esclusione** dalla gara, ai sensi dell'art. 1, comma 17, della l. 190/2012.

8. REQUISITI SPECIALI E MEZZI DI PROVA

I concorrenti, a **pena di esclusione**, devono essere in possesso dei requisiti previsti nei commi seguenti. I documenti richiesti agli operatori economici ai fini della dimostrazione dei requisiti devono essere trasmessi mediante AVCpass in conformità alla delibera ANAC n. 157 del 17 febbraio 2016. Ai sensi dell'art. 59, comma 4, lett. b) del Codice, sono inammissibili le offerte prive della qualificazione richiesta dal presente disciplinare.

8.1 REQUISITI DI IDONEITÀ

a) Iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato per attività coerenti con quelle oggetto della presente procedura di gara.

Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato Membro o in uno dei Paesi di cui all'art. 83, comma 3, del Codice, presenta dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito.

b) Possesso dei requisiti di idoneità tecnico professionale necessari per la corretta esecuzione del servizio, di cui all'art. 26, comma 1, lettera a), punto 2, del d.lgs. n. 81/2008 e s.m.i..

c) Essere iscritto nel registro degli operatori di comunicazione di cui all'art. 1 Legge n. 249/1997, ai sensi dell'art. 25, comma 4, del D.Lgs. n. 259/2003 e di essere in possesso dell'autorizzazione

generale di cui al citato art. 25 del D.Lgs. n. 259/2003, ovvero possesso di autorizzazioni e/o atti equivalenti, ai sensi della normativa vigente;

- d) Essere in possesso di almeno un centro di assistenza tecnica in ciascun Comune capoluogo di provincia della Regione Emilia-Romagna (Piacenza, Parma, Reggio Emilia, Modena, Bologna, Ferrara; Ravenna, Forlì, Cesena, Rimini), ovvero, in difetto, impegnarsi a costituire detti centri entro 30 giorni dall'aggiudicazione;

Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato Membro o in uno dei Paesi di cui all'art. 83, comma 3, del Codice, presenta dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito.

Per la comprova del requisito l'Agenzia acquisisce d'ufficio i documenti in possesso di pubbliche amministrazioni, previa indicazione, da parte dell'operatore economico, degli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti.

Si precisa che i requisiti di cui ai sopracitati punti c) e d) devono essere posseduti per entrambi i Lotti.

8.2 INDICAZIONI PER I RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI ORDINARI, AGGREGAZIONI DI IMPRESE DI RETE, GEIE

I soggetti di cui all'art. 45, comma 2, lett. d), e), f) e g) del Codice devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.

Alle aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete, ai consorzi ordinari ed ai GEIE si applica la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile. Nei consorzi ordinari la consorziata che assume la quota maggiore di attività esecutive riveste il ruolo di capofila che deve essere assimilata alla mandataria.

Nel caso in cui la mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese sia una sub-associazione, nelle forme di un RTI costituito oppure di un'aggregazione di imprese di rete, i relativi requisiti di partecipazione sono soddisfatti secondo le medesime modalità indicate per i raggruppamenti.

Il **requisito relativo all'iscrizione** nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato di cui al **punto 8.1 lett. a)** deve essere posseduto da:

- a. ciascuna delle imprese raggruppate/raggruppande, consorziate/consorziande o GEIE;
- b. ciascuna delle imprese aderenti al contratto di rete indicate come esecutrici e dalla rete medesima nel caso in cui questa abbia soggettività giuridica.

Il **requisito di cui al punto 8.1 lett. c)** – deve essere posseduto da:

- a. ciascuna delle imprese raggruppate/raggruppande, consorziate/consorziande o GEIE;

b. ciascuna delle imprese aderenti al contratto di rete indicate come esecutrici e dalla rete medesima nel caso in cui questa abbia soggettività giuridica.

Il requisito di cui al punto 8.1 lett. d) - deve essere posseduto cumulativamente dalle imprese raggruppate/raggruppande, aggregate in rete, consorziate/consorziande o GEIE.

9. AVVALIMENTO

Ai sensi dell'art. 89 del Codice, l'operatore economico, singolo o associato ai sensi dell'art. 45 del Codice, può dimostrare il possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale di cui all'art. 83, comma 1, lett. b) e c) del Codice avvalendosi dei requisiti di altri soggetti, anche partecipanti al raggruppamento.

Non è consentito l'avvalimento per la dimostrazione dei requisiti generali e di idoneità professionale ad eccezione del requisito di cui al punto 8.1 lett.d).

Ai sensi dell'art. 89, comma 1, del Codice, il contratto di avvalimento contiene, **a pena di nullità**, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'ausiliaria.

Il concorrente e l'ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti delle Amministrazioni contraenti in relazione alle prestazioni oggetto della Convenzione e degli Ordinativi di fornitura.

È ammesso l'avvalimento di più ausiliarie. L'ausiliaria non può avvalersi a sua volta di altro soggetto.

Ai sensi dell'art. 89, comma 7, del Codice, a pena di esclusione, non è consentito che l'ausiliaria presti avvalimento per più di un concorrente e che partecipino al lotto sia l'ausiliaria che l'impresa che si avvale dei requisiti.

L'ausiliaria può assumere il ruolo di subappaltatore nei limiti dei requisiti prestati.

L'ausiliaria di un concorrente può essere indicata, quale subappaltatore, nella terna di altro concorrente.

Nel caso di dichiarazioni mendaci si procede all'esclusione del concorrente e all'escussione della garanzia ai sensi dell'art. 89, comma 1, ferma restando l'applicazione dell'art. 80, comma 12, del Codice.

Ad eccezione dei casi in cui sussistano dichiarazioni mendaci, qualora per l'ausiliaria sussistano motivi obbligatori di esclusione o laddove essa non soddisfi i pertinenti criteri di selezione, l'Agenzia impone, ai sensi dell'art. 89, comma 3, del Codice, al concorrente di sostituire l'ausiliaria.

In qualunque fase della gara sia necessaria la sostituzione dell'ausiliaria, il RUP richiede per iscritto, secondo le modalità di cui al punto 3.3, al concorrente la sostituzione dell'ausiliaria, assegnando un

termine congruo per l'adempimento, decorrente dal ricevimento della richiesta. Il concorrente, entro tale termine, deve produrre i documenti dell'ausiliaria subentrante (nuove dichiarazioni di avalimento da parte del concorrente, il DGUE della nuova ausiliaria nonché il nuovo contratto di avalimento). In caso di inutile decorso del termine, ovvero in caso di mancata richiesta di proroga del medesimo, l'Agenzia procede all'esclusione del concorrente dalla procedura.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione della dichiarazione di avalimento o del contratto di avalimento, a condizione che i citati elementi siano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell'offerta.

La mancata indicazione dei requisiti e delle risorse messi a disposizione dall'impresa ausiliaria non è sanabile in quanto causa di nullità del contratto di avalimento.

10. SUBAPPALTO

Il concorrente indica all'atto dell'offerta le parti del servizio/fornitura che intende subappaltare o concedere in cottimo nei limiti del 30% dell'importo complessivo della Convenzione, in conformità a quanto previsto dall'art. 105 del Codice; in mancanza di tali indicazioni il subappalto è **vietato**.

Il concorrente è tenuto ad indicare nell'offerta obbligatoriamente tre subappaltatori.

Non costituisce motivo di esclusione ma comporta, per il concorrente, il **divieto di subappalto**:

- l'omessa dichiarazione della terna;
- l'indicazione di un numero di subappaltatori inferiore a tre;
- l'indicazione di un subappaltatore che, contestualmente, concorra in proprio alla gara.

È consentita l'indicazione dello stesso subappaltatore in più terne di diversi concorrenti.

I subappaltatori devono possedere i requisiti previsti dall'art. 80 del Codice e dichiararli in gara mediante presentazione di un proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti, secondo il modello di cui all'Allegato 2 – DGUE (subappaltatori), da sottoscrivere digitalmente ed allegare nel campo predisposto sul SATER. Il mancato possesso dei requisiti di cui all'art. 80 del Codice, ad eccezione di quelli previsti nel comma 4 del medesimo articolo, in capo ad uno dei subappaltatori indicati nella terna comporta l'**esclusione** del concorrente dalla gara.

Non si configurano come attività affidate in subappalto quelle di cui all'art. 105, comma 3, del Codice. Il subappalto non comporta alcuna modificazione agli obblighi e agli oneri dell'aggiudicatario che rimane unico e solo responsabile nei confronti dell'Agenzia e delle Amministrazioni contraenti di quanto subappaltato.

11. GARANZIA PROVVISORIA

L'offerta è corredata da:

1) **una garanzia provvisoria**, come definita dall'art. 93 del Codice, pari al 2% e precisamente di importo pari ad € 862.182,94 per il Lotto 1 e pari ad € 191.011,72 per il Lotto 2, salvo quanto previsto all'art. 93, comma 7, del Codice.

Nel caso di partecipazione a più lotti, la concorrente può prestare un'unica cauzione cumulativa, purché nella medesima siano indicati specificatamente i lotti cui si partecipa ed i relativi importi.

2) **una dichiarazione di impegno**, da parte di un istituto bancario o assicurativo o altro soggetto di cui all'art. 93, comma 3 del Codice, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, **a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva** ai sensi dell'articolo 93, comma 8, del Codice, qualora il concorrente risulti affidatario. Tale dichiarazione di impegno non è richiesta alle microimprese, piccole e medie imprese e ai raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari esclusivamente dalle medesime costituiti.

Ai sensi dell'art. 93, comma 6, del Codice, la garanzia provvisoria copre la mancata sottoscrizione della Convenzione, dopo l'aggiudicazione, dovuta ad ogni fatto riconducibile all'affidatario o all'adozione di informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli articoli 84 e 91 del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159. Sono fatti riconducibili all'affidatario, tra l'altro, la mancata prova del possesso dei requisiti generali e speciali e la mancata produzione della documentazione richiesta e necessaria per la stipula della Convenzione. L'eventuale esclusione dal lotto prima dell'aggiudicazione, al di fuori dei casi di cui all'art. 89, comma 1, del Codice, non comporterà l'escussione della garanzia provvisoria.

La garanzia provvisoria copre, ai sensi dell'art. 89, comma 1, del Codice, anche le dichiarazioni mendaci rese nell'ambito dell'avvalimento.

La **garanzia provvisoria è costituita**, a scelta del concorrente:

- a. in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato depositati presso il tesoriere dell'Agenzia, a titolo di pegno, a favore dell'Agenzia; il valore deve essere al corso del giorno del deposito;
- b. fermo restando il limite all'utilizzo del contante di cui all'articolo 49, comma 1, del decreto legislativo 21 novembre 2007 n. 231, in contanti, con bonifico, in assegni circolari, con versamento presso qualsiasi filiale Unicredit Banca, utilizzando il numero di codice dell'Ente 3182065 e presentandosi muniti della copia del bando di gara;
- c. fideiussione bancaria o assicurativa rilasciata da imprese bancarie o assicurative o intermediari finanziari che rispondano ai requisiti di cui all'art. 93, comma 3, del Codice. In ogni caso, la garanzia fideiussoria è conforme allo schema tipo di cui all'art. 103, comma 9, del Codice.

Gli operatori economici, prima di procedere alla sottoscrizione, sono tenuti a verificare che il soggetto garante sia in possesso dell'autorizzazione al rilascio di garanzie mediante accesso ai seguenti siti internet:

- <http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/intermediari/index.html>

- <http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/garanzie-finanziarie/>
- http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/soggetti-non-legittimati/Intermediari_non_abilitati.pdf
- http://www.ivass.it/ivass/imprese_jsp/HomePage.jsp

In caso di prestazione di **garanzia fideiussoria**, questa dovrà:

- 1) contenere espressa menzione dell'oggetto e del soggetto garantito;
- 2) essere intestata a tutti gli operatori economici del costituito/constituendo raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE, ovvero a tutte le imprese retiste che partecipano alla gara ovvero, in caso di consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, al solo consorzio;
- 3) essere conforme allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e previamente concordato con le banche e le assicurazioni o loro rappresentanze. Essere conforme agli schemi di polizza tipo di cui al comma 4 dell'art. 127 del Regolamento (nelle more dell'approvazione dei nuovi schemi di polizza-tipo, la fideiussione redatta secondo lo schema tipo previsto dal Decreto del Ministero delle attività produttive del 23 marzo 2004, n. 123, dovrà essere integrata mediante la previsione espressa della rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, del codice civile, mentre ogni riferimento all'art. 30 della l. 11 febbraio 1994, n. 109 deve intendersi sostituito con l'art. 93 del Codice);
- 4) avere validità per almeno 8 mesi dal termine ultimo per la presentazione dell'offerta;
- 5) prevedere espressamente:
 - a. la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'art. 1944 del codice civile, volendo ed intendendo restare obbligata in solido con il debitore;
 - b. la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all'art. 1957 del codice civile;
 - c. la sua operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta dell'Agenzia, prevedendo la clausola cosiddetta di "pagamento a semplice richiesta", obbligandosi il fideiussore ad effettuare il versamento della somma richiesta anche in caso d'opposizione del soggetto aggiudicatario ovvero di terzi aventi causa;
- 6) contenere l'impegno a rilasciare la garanzia definitiva, ove rilasciata dal medesimo garante;
- 7) essere corredata dall'impegno del garante a rinnovare la garanzia ai sensi dell'art. 93, comma 5, del Codice, su richiesta dell'Agenzia per ulteriori 60 giorni, nel caso in cui al momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta l'aggiudicazione.

La garanzia fideiussoria e la dichiarazione di impegno devono essere **sottoscritte** da un soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante ed essere **prodotte** in una delle seguenti forme:

A) in formato elettronico, allegata sul SATER:

- in originale sotto forma di documento informatico, ai sensi del D.lgs. 82/2005 sottoscritto con firma digitale dal soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante corredato da: i) autodichiarazione sottoscritta con firma digitale e resa, ai sensi degli art. 46 e 76 del d.P.R. n. 445/2000 con la quale il sottoscrittore dichiara di essere in possesso dei poteri per impegnare il garante; ii) ovvero, da autentica notarile sotto forma di documento informatico, sottoscritto con firma digitale ai sensi del surrichiamato Decreto;
- sotto forma di copia informatica di documento cartaceo secondo le modalità previste dall'art. 22, 2, del D.Lgs. 7 marzo 2005 n. 82. In tali casi la conformità del documento all'originale dovrà esser attestata da apposita dichiarazione di autenticità sottoscritta con firma digitale dal notaio o dal pubblico ufficiale, ai sensi dell'art. 22, comma 2 del D. Lgs. n. 82/2005. Il documento dovrà esser costituito: i) dalla cauzione sottoscritta dal soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante; ii) da autodichiarazione resa, ai sensi degli artt. 46 e 76 del d.P.R. n. 445/2000 con la quale il sottoscrittore dichiara di essere in possesso dei poteri per impegnare il garante; iii) ovvero, in luogo dell'autodichiarazione, da autentica notarile.

B) in formato cartaceo:

- in originale o in copia autentica ai sensi dell'art. 18 del d.p.r. 28 dicembre 2000, n. 445;
- inviata in busta chiusa, sigillata, con strumenti idonei a garantire la sicurezza contro eventuali manomissioni e pervenire al seguente indirizzo: Agenzia Intercent-ER, Via dei Mille, 21 – 40121 Bologna, entro il medesimo termine per la presentazione delle offerte.

La busta dovrà riportare esternamente le seguenti informazioni:

- Oggetto della gara: "Procedura aperta per la fornitura di servizi di trasmissione dati e voce su reti fisse (Lotto 1) e mobili (Lotto 2)", la ragione sociale della concorrente;
- L'indirizzo del destinatario;
- La dicitura "Cauzione provvisoria – Lotto".

La busta può essere inviata mediante servizio postale, a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento, o mediante corrieri privati o agenzie di recapito debitamente autorizzati, ovvero consegnato a mano da un incaricato dell'Impresa concorrente – limitatamente a tale ultimo caso verrà rilasciata apposita ricevuta con l'indicazione dell'ora e della data di consegna - nelle giornate non festive dal lunedì al venerdì, dalle ore 9:00 alle ore 16:00, fino al termine

perentorio sopra indicato. L'Agenzia declina ogni responsabilità in ordine a disguidi postali o di altra natura che impediscano il recapito del plico entro il termine predetto.

Non saranno in alcun caso prese in considerazione le buste pervenute oltre il suddetto termine perentorio di scadenza, anche indipendentemente dalla volontà del concorrente ed anche se spedite prima del termine medesimo; ciò vale anche per le buste inviate a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, a nulla valendo la data di spedizione risultante dal timbro postale dell'agenzia accettante. Tali buste non verranno aperte e verranno dichiarate irricevibili in quanto tardive.

In caso di invio in formato cartaceo, la Ditta deve in ogni caso allegare a Sistema copia scannerizzata dei suddetti documenti cartacei.

In caso di richiesta di estensione della durata e validità dell'offerta e della garanzia fideiussoria, il concorrente potrà produrre una nuova garanzia provvisoria di altro garante, in sostituzione della precedente, a condizione che abbia espressa decorrenza dalla data di presentazione dell'offerta.

L'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è **ridotto** secondo le misure e le modalità di cui all'art. 93, comma 7, del Codice.

Per fruire di dette riduzioni il concorrente segnala e documenta nell'offerta il possesso dei relativi requisiti fornendo copia dei certificati posseduti.

In caso di partecipazione in forma associata, la riduzione del 50% per il possesso della certificazione del sistema di qualità di cui all'articolo 93, comma 7, si ottiene:

- a. in caso di partecipazione dei soggetti di cui all'art. 45, comma 2, lett. d), e), f), g), del Codice solo se tutte le imprese che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE, o tutte le imprese retiste che partecipano alla gara siano in possesso della predetta certificazione;
- b. in caso di partecipazione in consorzio di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, solo se la predetta certificazione sia posseduta dal consorzio e/o dalle consorziate.

Le altre riduzioni previste dall'art. 93, comma 7, del Codice si ottengono nel caso di possesso da parte di una sola associata oppure, per i consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, da parte del consorzio e/o delle consorziate.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata presentazione della garanzia provvisoria e/o dell'impegno a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva solo a condizione che siano stati già costituiti prima della presentazione dell'offerta. È onere dell'operatore economico dimostrare che tali documenti siano costituiti in data non successiva al termine di scadenza della presentazione delle offerte. Ai sensi dell'art. 20 del d.lgs. 82/2005, la data e l'ora di formazione del documento informatico sono opponibili ai terzi se apposte in conformità alle regole tecniche sulla validazione (es.: marcatura temporale).

È sanabile, altresì, la presentazione di una garanzia di valore inferiore o priva di una o più caratteristiche tra quelle sopra indicate (intestazione solo ad alcuni partecipanti al RTI, carenza delle clausole obbligatorie, etc.).

Non è sanabile - e quindi è causa di esclusione - la sottoscrizione della garanzia provvisoria da parte di un soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad impegnare il garante.

12. PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ANAC

I concorrenti effettuano, **a pena di esclusione**, il pagamento del contributo previsto dalla legge in favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione secondo le modalità di cui alla delibera ANAC n. 1377 del 21 dicembre 2016 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 43 del 21 febbraio 2017 pubblicata sul sito dell'ANAC nella sezione "contributi in sede di gara" e allegano la ricevuta ai documenti di gara. Il contributo è dovuto per ciascun lotto per il quale si presenta offerta secondo gli importi descritti nella sottostante tabella:

Numero lotto	CIG	Importo contributo ANAC
Lotto 1	CIG 7407539E8C	€ 500,00
Lotto 2	CIG 7407619095	€ 200,00

In caso di mancata presentazione della ricevuta l'Agenzia accerta il pagamento mediante consultazione del sistema AVCpass.

Qualora il pagamento non risulti registrato nel sistema, la mancata presentazione della ricevuta potrà essere sanata ai sensi dell'art. 83, comma 9, del Codice, a condizione che il pagamento sia stato già effettuato prima della scadenza del termine di presentazione dell'offerta.

In caso di mancata dimostrazione dell'avvenuto pagamento, l'Agenzia **esclude** il concorrente dal lotto per il quale non è stato versato il contributo, ai sensi dell'art. 1, comma 67 della l. 266/2005.

13. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA

La presentazione dell'offerta (documentazione amministrativa, documentazione tecnica e offerta economica) deve essere effettuata sul SATER secondo le modalità esplicitate nelle guide per l'utilizzo della piattaforma, accessibili dal sito <http://intercenter.regione.emilia-romagna.it/agenzia/utilizzo-del-sistema/guide/>. **Si raccomanda di seguire pedissequamente la procedura guidata riportata nelle guide, seguendo le operazioni richieste nella sequenza riportata nelle stesse.**

L'offerta deve essere collocata sul SATER entro e non oltre il termine perentorio delle ore 12.00 del giorno 03/05/2018.

E' ammesso il ritiro dell'offerta, purché entro il termine di scadenza, così come è ammessa l'offerta successiva, a sostituzione della precedente, entro il medesimo termine.

Prima della scadenza del termine perentorio per la presentazione delle offerte, il concorrente può sottoporre una nuova offerta che all'atto dell'invio invaliderà quella precedentemente inviata. A tal proposito si precisa che qualora, alla scadenza della gara, risultino presenti sul SATER più offerte dello stesso operatore economico, salvo diversa indicazione dell'operatore stesso, verrà ritenuta valida l'offerta collocata temporalmente come ultima.

Ad avvenuta scadenza del sopradetto termine, non sarà possibile inserire alcuna offerta, anche se sostitutiva a quella precedente.

Non sono ammesse offerte incomplete o condizionate. Saranno escluse altresì tutte le offerte redatte o inviate in modo difforme da quello prescritto nel presente disciplinare.

Non sono accettate offerte alternative.

Nessun rimborso è dovuto per la partecipazione alla gara, anche nel caso in cui non si dovesse procedere all'aggiudicazione.

La presentazione dell'offerta mediante il SATER è a totale ed esclusivo rischio del concorrente, il quale si assume qualsiasi rischio in caso di mancata o tardiva ricezione dell'offerta medesima, dovuta, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, a malfunzionamenti degli strumenti telematici utilizzati, a difficoltà di connessione e trasmissione, a lentezza dei collegamenti o a qualsiasi altro motivo, restando esclusa qualsivoglia responsabilità dell'Agenzia ove per ritardo o disguidi o motivi tecnici o di altra natura, l'offerta non pervenga entro il previsto termine perentorio.

Trattandosi di procedura gestita su piattaforma telematica, si raccomanda di avviare e concludere per tempo la fase di collocazione dell'offerta sul SATER e di non procedere alla collocazione nell'ultimo giorno e/o nelle ultime ore utile/i.

In ogni caso il concorrente esonera l'Agenzia da qualsiasi responsabilità per malfunzionamenti di ogni natura, mancato funzionamento o interruzioni di funzionamento del SATER.

L'Agenzia si riserva comunque di adottare i provvedimenti che riterrà necessari nel caso di malfunzionamento del SATER.

Per i concorrenti aventi sede legale in Italia o in uno dei Paesi dell'Unione europea, le dichiarazioni sostitutive si redigono ai sensi degli articoli 46 e 47 del d.p.r. 445/2000; per i concorrenti non aventi sede legale in uno dei Paesi dell'Unione europea, le dichiarazioni sostitutive sono rese mediante documentazione idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza.

Tutte le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.p.r. 445/2000, ivi compreso il DGUE, la domanda di partecipazione, la documentazione tecnica e l'offerta economica devono essere sottoscritte digitalmente dal rappresentante legale del concorrente o suo procuratore.

Il DGUE, la domanda di partecipazione (incluse le dichiarazioni integrative in essa riportate), il Patto d'integrità e la dichiarazione di eventuale concordato preventivo devono essere redatte sui modelli predisposti dall'Agenzia e messi a disposizione all'indirizzo internet <http://intercenter.regione.emilia-romagna.it/> nella sezione dedicata alla presente procedura nonché sul SATER.

La documentazione, ove non richiesta espressamente in originale, potrà essere prodotta in copia autentica o in copia conforme ai sensi, rispettivamente, degli artt. 18 e 19 del d.p.r. 445/2000. Ove non diversamente specificato è ammessa la copia scansionata.

In caso di concorrenti non stabiliti in Italia, la documentazione dovrà essere prodotta in modalità idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza; si applicano gli articoli 83, comma 3, 86 e 90 del Codice.

Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana o, se redatta in lingua straniera, deve essere corredata da traduzione giurata in lingua italiana. In caso di contrasto tra testo in lingua straniera e testo in lingua italiana prevarrà la versione in lingua italiana, essendo a rischio del concorrente assicurare la fedeltà della traduzione.

In caso di mancanza, incompletezza o irregolarità della traduzione dei documenti contenuti nella busta "Documentazione amministrativa", si applica l'art. 83, comma 9, del Codice.

Per la documentazione redatta in lingua inglese è ammessa la traduzione semplice.

Le offerte tardive **saranno escluse** in quanto irregolari ai sensi dell'art. 59, comma 3, lett. b) del Codice.

L'offerta vincolerà il concorrente ai sensi dell'art. 32, comma 4, del Codice per 8 mesi dalla scadenza del termine indicato per la presentazione dell'offerta.

Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara siano ancora in corso, l'Agenzia potrà richiedere agli offerenti, ai sensi dell'art. 32, comma 4, del Codice, di confermare la validità dell'offerta sino alla data che sarà indicata e di produrre un apposito documento attestante la validità della garanzia prestata in sede di gara fino alla medesima data.

Il mancato riscontro alla richiesta dell'Agenzia sarà considerato come rinuncia del concorrente alla partecipazione alla gara.

14. SOCCORSO ISTRUTTORIO

Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda, e in particolare, la mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del DGUE, con esclusione di quelle afferenti all'offerta economica e all'offerta tecnica, possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all'art. 83, comma 9, del Codice.

L'irregolarità essenziale è sanabile laddove non si accompagni ad una carenza sostanziale del requisito alla cui dimostrazione la documentazione omessa o irregolarmente prodotta era finalizzata.

La successiva correzione o integrazione documentale è ammessa laddove consenta di attestare l'esistenza di circostanze preesistenti, vale a dire requisiti previsti per la partecipazione e documenti/elementi a corredo dell'offerta. Nello specifico valgono le seguenti regole:

- il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso istruttorio e determina l'esclusione dalla procedura di gara;
- l'omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità del DGUE e della domanda, ivi compreso il difetto di sottoscrizione, sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni;
- la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento, può essere oggetto di soccorso istruttorio solo se i citati elementi erano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- la mancata presentazione di elementi a corredo dell'offerta (es. garanzia provvisoria e impegno del fideiussore) ovvero di condizioni di partecipazione gara (es. mandato collettivo speciale o impegno a conferire mandato collettivo), entrambi aventi rilevanza in fase di gara, sono sanabili, solo se preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- la mancata presentazione di dichiarazioni e/o elementi a corredo dell'offerta, che hanno rilevanza in fase esecutiva (es. dichiarazione delle parti del servizio/fornitura ai sensi dell'art. 48, comma 4 del Codice) sono sanabili.

Ai fini della sanatoria l'Agenzia assegna al concorrente un congruo termine - non superiore a dieci giorni - perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere.

Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, l'Agenzia può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, fissando un termine perentorio a pena di esclusione.

In caso di inutile decorso del termine, l'Agenzia procede all'**esclusione** del concorrente dalla procedura.

Al di fuori delle ipotesi di cui all'articolo 83, comma 9, del Codice è facoltà dell'Agenzia invitare, se necessario, i concorrenti a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati.

15. CONTENUTO DELLA BUSTA “DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA”

La busta “Documentazione Amministrativa” contiene il DGUE (anche di eventuali subappaltatori e ausiliarie), la domanda di partecipazione e le dichiarazioni integrative nonché la documentazione a

corredo, anche in relazione alle diverse forme di partecipazione. Tale documentazione dovrà essere inserita sul SATER secondo le modalità indicate nelle guide per l'utilizzo della piattaforma <http://intercenter.regione.emilia-romagna.it/agenzia/utilizzo-del-sistema/guide/>,

15.1 DOMANDA DI PARTECIPAZIONE

La domanda di partecipazione, redatta secondo il modello Allegato 1a - Domanda di partecipazione, contiene tutte le seguenti informazioni e dichiarazioni.

Il concorrente indica la forma singola o associata con la quale l'impresa partecipa alla gara (impresa singola, consorzio, RTI, aggregazione di imprese di rete, GEIE).

In caso di partecipazione in RTI, consorzio ordinario, aggregazione di imprese di rete, GEIE, il concorrente fornisce i dati identificativi (ragione sociale, codice fiscale, sede) e il ruolo di ciascuna impresa (mandataria/mandante; capofila/consorziata).

Nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice, il consorzio indica il consorziato per il quale concorre alla gara; qualora il consorzio non indichi per quale/i consorziato/i concorre, si intende che lo stesso partecipa in nome e per conto proprio.

La domanda è sottoscritta digitalmente:

- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario costituiti, dalla mandataria/capofila.
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti, da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o consorzio;
- nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete si fa riferimento alla disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile. In particolare:
 - a. **se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica**, ai sensi dell'art. 3, comma 4-*quater*, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta digitalmente dal solo operatore economico che riveste la funzione di organo comune;
 - b. **se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica**, ai sensi dell'art. 3, comma 4-*quater*, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta digitalmente dall'impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara;
 - c. **se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria**, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta digitalmente dall'impresa aderente alla rete che riveste la qualifica di

mandataria, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipa alla gara.

Nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice, la domanda è sottoscritta digitalmente dal consorzio medesimo.

Qualora le dichiarazioni e/o le attestazioni e/o l'offerta tecnica e/o l'offerta economica siano sottoscritte da un procuratore (generale o speciale), il concorrente allega sul SATER anche copia della procura oppure del verbale di conferimento che attesti i poteri del sottoscrittore e gli estremi dell'atto notarile oppure nel solo caso in cui dalla visura camerale del concorrente risulti l'indicazione espressa dei poteri rappresentativi conferiti con la procura, la dichiarazione sostitutiva resa dal procuratore attestante la sussistenza dei poteri rappresentativi risultanti dalla visura ovvero copia della visura camerale. L'Agenzia si riserva di richiedere al concorrente, in ogni momento della procedura, la consegna di una copia autentica o copia conforme all'originale della procura; nella relativa richiesta verranno fissati il termine e le modalità per l'invio della documentazione richiesta.

15.2 DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO

Il concorrente compila il DGUE di cui allo schema allegato al DM del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti del 18 luglio 2016 o successive modifiche, compilando il modello presente sul SATER (gli eventuali operatori economici indicati come subappaltatori dovranno invece compilare l'Allegato 2 – DGUE (subappaltatori), secondo quanto di seguito indicato.

Il DGUE presente sul SATER, una volta compilato, dovrà essere scaricato, firmato digitalmente e allegato all'interno della busta "Documentazione amministrativa".

Parte II – Informazioni sull'operatore economico

Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti.

In caso di ricorso all'avvalimento si richiede la compilazione della sezione C

Il concorrente indica la denominazione dell'operatore economico ausiliario e i requisiti oggetto di avvalimento.

Il concorrente, per ciascuna ausiliaria, allega sul SATER:

- 1) DGUE, redatto compilando il modello presente sul SATER, firmato dall'ausiliaria, contenente le informazioni di cui alla parte II, sezioni A e B, alla parte III, alla parte IV, in relazione ai requisiti oggetto di avvalimento, e alla parte VI;
- 2) dichiarazione sostitutiva di cui all'art. 89, comma 1, del Codice, sottoscritta dall'ausiliaria, con la quale quest'ultima si obbliga, verso il concorrente e verso l'Agenzia e le Amministrazioni contraenti, a mettere a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse necessarie di cui è carente il concorrente;

Procedura aperta per la fornitura di servizi di trasmissione dati e voce su reti fisse (Lotto 1) e mobili (Lotto 2)

- 3) dichiarazione sostitutiva di cui all'art. 89, comma 7, del Codice sottoscritta dall'ausiliaria con la quale quest'ultima attesta di non partecipare alla gara in proprio o come associata o consorziata;
- 4) originale o copia autentica del contratto di avalimento, in virtù del quale l'ausiliaria si obbliga, nei confronti del concorrente, a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie, che devono essere dettagliatamente descritte, per tutta la durata dell'appalto. A tal fine il contratto di avalimento contiene, **a pena di nullità**, ai sensi dell'art. 89, comma 1, del Codice, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'ausiliaria;
- 5) PASSOE dell'ausiliaria;
In caso di operatori economici ausiliari aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d. "black list"
- 6) dichiarazione dell'ausiliaria del possesso dell'autorizzazione in corso di validità rilasciata ai sensi del d.m. 14 dicembre 2010 del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi (art. 37 del d.l. 78/2010, conv. in l. 122/2010) **oppure** dichiarazione dell'ausiliaria di aver presentato domanda di autorizzazione ai sensi dell'art. 1 comma 3 del d.m. 14.12.2010 con allegata copia dell'istanza di autorizzazione inviata al Ministero.

In caso di ricorso al subappalto si richiede la compilazione della sezione D

Il concorrente, pena l'impossibilità di ricorrere al subappalto, indica l'elenco delle prestazioni che intende subappaltare con la relativa quota percentuale dell'importo complessivo della Convenzione nonché, ai sensi dell'art. 105, comma 6, del Codice, la denominazione dei tre subappaltatori proposti.

Il concorrente, per ciascun subappaltatore, allega sul SATER:

- 1) DGUE, redatto compilando il modello in formato elettronico Allegato 2 – DGUE (subappaltatori) firmato digitalmente dal subappaltatore, contenente le informazioni di cui alla parte II, sezioni A e B, alla parte III, sezioni A, C e D, e alla parte VI;
- 2) PASSOE del subappaltatore.

Parte III – Motivi di esclusione

Il concorrente dichiara di non trovarsi nelle condizioni previste dal punto 7 del presente disciplinare (Sez. A-B-C-D).

Parte IV – Criteri di selezione

Il concorrente dichiara di possedere tutti i requisiti richiesti dai criteri di selezione barrando direttamente la sezione «**α**» ovvero compilando quanto segue:

- a) la sezione A per dichiarare il possesso dei requisiti relativi all'idoneità professionale di cui par. 8.1 del presente disciplinare;

Parte VI – Dichiarazioni finali

Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti.

Il DGUE deve essere presentato:

- nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, GEIE, da tutti gli operatori economici che partecipano alla procedura in forma congiunta;
- nel caso di aggregazioni di imprese di rete da ognuna delle imprese retiste, se l'intera rete partecipa, ovvero dall'organo comune e dalle singole imprese retiste indicate;
- nel caso di consorzi cooperativi, di consorzi artigiani e di consorzi stabili, dal consorzio e dai consorziati per conto dei quali il consorzio concorre;

In caso di incorporazione, fusione societaria o cessione d'azienda, le dichiarazioni di cui all'art. 80, commi 1, 2 e 5, lett. l) del Codice, devono riferirsi anche ai soggetti di cui all'art. 80, comma 3, del Codice che hanno operato presso la società incorporata, fusasi o che ha ceduto l'azienda nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara.

15.3 DICHIARAZIONI INTEGRATIVE E DOCUMENTAZIONE A CORREDO

15.3.1 Dichiarazioni integrative

Ciascun concorrente rende le seguenti dichiarazioni, anche ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.p.r. 445/2000, utilizzando il modello Allegato 1a – Domanda di partecipazione, con le quali:

1. dichiara di non incorrere nelle cause di esclusione di cui all'art. 80, comma 5, lett. f-bis) e f-ter) del Codice;
2. dichiara i dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, comune di residenza etc.) dei soggetti di cui all'art. 80, comma 3, del Codice, ovvero indica la banca dati ufficiale o il pubblico registro da cui i medesimi possono essere ricavati in modo aggiornato alla data di presentazione dell'offerta;
3. dichiara remunerativa l'offerta economica presentata giacché per la sua formulazione ha preso atto e tenuto conto:
 - a) delle condizioni contrattuali e degli oneri compresi quelli eventuali relativi in materia di sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove devono essere svolti i servizi/fornitura;
 - b) di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che possono avere influito o influire sia sulla prestazione dei servizi, sia sulla determinazione della propria offerta;

4. accetta, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nella documentazione gara;
5. accetta il patto di integrità, approvato dalla Regione Emilia-Romagna con delibera della giunta del 30 giugno 2014 n. 966 allegato alla documentazione di gara (art. 1, comma 17, della l. 190/2012);
6. **(Per gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d. “black list)** dichiara di essere in possesso dell’autorizzazione in corso di validità rilasciata ai sensi del d.m. 14 dicembre 2010 del Ministero dell’economia e delle finanze ai sensi (art. 37 del d.l. 78/2010, conv. in l. 122/2010) **oppure** dichiara di aver presentato domanda di autorizzazione ai sensi dell’art. 1 comma 3 del d.m. 14.12.2010 e allega copia conforme dell’istanza di autorizzazione inviata al Ministero;
7. **(Per gli operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia)** si impegna ad uniformarsi, in caso di aggiudicazione, alla disciplina di cui agli articoli 17, comma 2, e 53, comma 3 del d.p.r. 633/1972 e a comunicare all’Agenzia la nomina del proprio rappresentante fiscale, nelle forme di legge;
8. indica i seguenti dati: domicilio fiscale, codice fiscale, partita IVA, indica l’indirizzo PEC **oppure**, solo in caso di concorrenti aventi sede in altri Stati membri, l’indirizzo di posta elettronica ai fini delle comunicazioni di cui all’art. 76, comma 5 del Codice;
9. autorizza qualora un partecipante al lotto eserciti la facoltà di “accesso agli atti”, l’Agenzia a rilasciare copia di tutta la documentazione presentata per la partecipazione alla gara **oppure** non autorizza, qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di “accesso agli atti”, l’Agenzia a rilasciare copia dell’offerta tecnica e delle spiegazioni che saranno eventualmente richieste in sede di verifica delle offerte anomale, in quanto coperte da segreto tecnico/commerciale. A tal fine allega una dichiarazione denominata “Segreti tecnici e commerciali” che dovrà essere adeguatamente motivata e comprovata ai sensi dell’art. 53, comma 5, lett. a), del Codice, come dettagliatamente descritto al paragrafo 15.3.4 del presente disciplinare;
10. attesta di essere informato, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito della presente gara, nonché dell’esistenza dei diritti di cui all’articolo 7 del medesimo decreto legislativo.

Per gli operatori economici ammessi al concordato preventivo con continuità aziendale di cui all’art. 186 bis del R.D. 16 marzo 1942, n. 267

11. **(Per gli operatori economici ammessi al concordato preventivo con continuità aziendale di cui all’art. 186 bis del R.D. 16 marzo 1942, n. 267)** indica, utilizzando il modello Allegato 4

– Schema dichiarazioni concordato preventivo, ad integrazione di quanto indicato nella parte III, sez. C, lett. d) del DGUE, i seguenti estremi del provvedimento di ammissione al concordato e del provvedimento di autorizzazione a partecipare alle procedure per l'affidamento di contratti pubblici con l'indicazione del Tribunale che ha rilasciato l'autorizzazione/ha emesso il decreto nonché numero e data della/o stessa/o nonché dichiara di non partecipare alla gara quale mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese e che le altre imprese aderenti al raggruppamento non sono assoggettate ad una procedura concorsuale ai sensi dell'art. 186 *bis*, comma 6 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267.

15.3.2 Documentazione a corredo

Il concorrente, oltre al DGUE, all'Allegato 1a – Domanda di partecipazione, all'Allegato 3 – Patto d'integrità e all'eventuale Allegato 4 – Schema dichiarazioni concordato preventivo, allega sul SATER i seguenti documenti:

- Copia scannerizzata del PASSOE di cui all'art. 2, comma 3 lett. b) della delibera ANAC n. 157/2016, relativo al concorrente; in aggiunta, nel caso in cui il concorrente ricorra all'avvalimento ai sensi dell'art. 49 del Codice, anche il PASSOE relativo all'ausiliaria; in caso di subappalto anche il PASSOE dell'impresa subappaltatrice;
- Documento attestante la garanzia provvisoria con allegata dichiarazione di impegno di un fideiussore di cui all'art. 93, comma 8, del Codice;
- **Per gli operatori economici che presentano la cauzione provvisoria in misura ridotta, ai sensi dell'art. 93, comma 7, del Codice:** Copia conforme della certificazione di cui all'art. 93, comma 7, del Codice che giustifica la riduzione dell'importo della cauzione;
- Ricevuta di pagamento del contributo a favore dell'ANAC;
- **Nel caso in cui il concorrente ricorra all'avvalimento ai sensi dell'art. 49 del Codice:** La documentazione richiesta dal paragrafo 15.2 del presente disciplinare;
- Attestazione di avvenuto pagamento dell'imposta di bollo per ogni lotto cui il concorrente intenda partecipare, utilizzando l'Allegato 7 – Modello F23;
- Eventuale procura.

15.3.3 Documentazione e dichiarazioni ulteriori per i soggetti associati

Le dichiarazioni di cui al presente paragrafo sono sottoscritte secondo le modalità di cui al punto 13 del presente Disciplinare.

Per i raggruppamenti temporanei già costituiti

Procedura aperta per la fornitura di servizi di trasmissione dati e voce su reti fisse (Lotto 1) e mobili (Lotto 2)

- copia scansionata del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata.
- dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell'art. 48, comma 4, del Codice, le parti del servizio/fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

Per i consorzi ordinari o GEIE già costituiti

- Copia scansionata dell'atto costitutivo e statuto del consorzio o GEIE con indicazione del soggetto designato quale capofila.
- dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell'art. 48, comma 4, del Codice, le parti del servizio/fornitura ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici consorziati.

Per i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari o GEIE non ancora costituiti

- dichiarazione attestante:
 - a. l'operatore economico al quale, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
 - b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE ai sensi dell'art. 48, comma 8, del Codice conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza all'impresa qualificata come mandataria che stipulerà la Convenzione in nome e per conto delle mandanti/consorziate;
 - c. dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell'art. 48, comma 4, del Codice, le parti del servizio/fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica

- copia scansionata del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005, con indicazione dell'organo comune che agisce in rappresentanza della rete;
- dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante dell'organo comune, che indichi per quali imprese la rete concorre;
- dichiarazione che indichi le parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica

- copia scansionata del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005, recante il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla impresa mandataria; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. 82/2005, il mandato nel contratto di rete non può ritenersi sufficiente e sarà obbligatorio conferire un nuovo mandato nella forma della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005;
- dichiarazione che indichi le parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti, partecipa nelle forme del RTI costituito o costituendo:

- **in caso di RTI costituito:** copia scansionata del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005 con allegato il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria, recante l'indicazione del soggetto designato quale mandatario e delle parti del servizio o della fornitura, ovvero della percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. 82/2005, il mandato deve avere la forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005;
- **in caso di RTI costituendo:** copia scansionata del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005, con allegate le dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente al contratto di rete, attestanti:
 - a. a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
 - b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di raggruppamenti temporanei;
 - c. le parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza potrà essere conferito alla mandataria con scrittura privata.

Qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. 82/2005, il mandato dovrà avere la forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005.

Le dichiarazioni di cui al presente paragrafo 15.3.3 potranno essere rese o sotto forma di allegati alla domanda di partecipazione ovvero quali sezioni interne alla domanda medesima.

15.3.4 Segreti tecnici e commerciali

Il concorrente deve dichiarare quali informazioni fornite, inerenti l'offerta presentata, costituiscano segreti tecnici e commerciali, pertanto coperte da riservatezza (ex art. 53 del Codice).

In base a quanto disposto dall'art. 53, comma 5, del Codice, il diritto di accesso agli atti e ogni forma di divulgazione sono esclusi in relazione alle informazioni fornite dai concorrenti nell'ambito delle offerte che costituiscono, secondo motivata e comprovata dichiarazione del concorrente, segreti tecnici e commerciali.

A tal proposito si chiarisce che i segreti industriali e commerciali non devono essere semplicemente asseriti, ma devono essere effettivamente sussistenti e di ciò deve essere dato un principio di prova da parte del concorrente.

La ditta concorrente deve quindi allegare nel SATER una dichiarazione in formato elettronico, firmata digitalmente e denominata "Segreti tecnici e commerciali", nella sezione "Offerta tecnica", contenente i dettagli dell'offerta coperti da riservatezza, accompagnata da idonea documentazione che:

- argomenti in modo approfondito e congruo le ragioni per le quali eventuali parti dell'offerta sono da segretare;
- fornisca un "principio di prova" atto a dimostrare la tangibile sussistenza di eventuali segreti tecnici e commerciali.

L'Agenzia si riserva comunque di valutare la compatibilità dell'istanza di riservatezza con il diritto di accesso dei soggetti interessati.

L'Agenzia di riserva di imporre alle ditte concorrenti condizioni intese a proteggere il carattere di riservatezza delle informazioni rese disponibili.

Si precisa che l'Agenzia non effettuerà ulteriori informative e procederà, su richiesta scritta del concorrente entro 15 (quindici) giorni a comunicare quanto previsto dall'art. 76, comma 2, del Codice (fermo restando quanto previsto dal comma 4 del medesimo articolo).

16. DOCUMENTAZIONE TECNICA

La ditta concorrente, relativamente al Lotto di pertinenza, dovrà inserire a sistema (nella Busta Economica) le seguenti Schede tecniche:

1) Schede tecniche di tutti gli apparati offerti, di cui al Capitolato Tecnico, capitolo 6 “NOLEGGIO E MANUTENZIONE DI TERMINALI VOIP”, paragrafi 11.1 “Telefoni”; 11.2 “Tablet”; 11.3 “Modem USB per computer”.

Per ciascun terminale offerto e per ciascun Tablet offerto, il Fornitore dovrà indicare i requisiti di compatibilità ambientale (valori SAR espressi in watt/Kg, consumi energetici in modalità no load, rif. caricabatterie, espressi in watt).

Si precisa che per tutti i telefoni ed i tablet deve essere garantito il rispetto dei limiti di SAR localizzato (capo) di 2,0 W/kg, come da allegato II della Raccomandazione 1999/512/CE del 12 luglio 1999 relativa alla limitazione dell'esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici da 0 Hz a 300 GHz.

2) Elenco degli accessori di cui al Capitolato Tecnico, paragrafo 11.5.

3) Descrizione degli eventuali Servizi Aggiuntivi, di cui al capitolo 12 del Capitolato Tecnico per i Lotti 1 e 2.

La documentazione tecnica deve essere priva, a pena di esclusione dalla gara, di qualsivoglia indicazione (diretta e/o indiretta) all’Offerta Economica.

17. CONTENUTO DELLA BUSTA “OFFERTA ECONOMICA”

La busta “Offerta economica” contiene, **a pena di esclusione**, l’offerta economica, per ciascun lotto di pertinenza ed è predisposta sul SATER secondo le modalità esplicitate nelle guide per l’utilizzo della piattaforma SATER accessibili dal sito <http://intercenter.regione.emilia-romagna.it/agenzia/utilizzo-del-sistema/guide/>.

La ditta concorrente deve compilare *on line* l’offerta economica a Sistema, che comprende:

- i prezzi unitari offerti per l’unità di misura indicata, in Euro IVA esclusa, relativi ai servizi richiesti;
- la “spesa totale dei servizi” data dalla sommatoria dei prodotti dei prezzi unitari per le quantità, generata automaticamente dal sistema.

L’offerta economica viene poi perfezionata scaricando il documento generato dal Sistema che dovrà essere firmato digitalmente dal legale rappresentante e ricaricato a Sistema (come indicato nelle guide per l’utilizzo della nuova piattaforma di cui sopra).

Si precisa che:

- i **prezzi unitari** relativi a tariffe a consumo devono essere espressi con un numero di decimali non superiore a quattro;
- i prezzi unitari relativi a canoni mensili devono essere espressi con un numero di decimali non superiore a quattro;
- il prezzo unitario e il valore complessivo dell’offerta devono essere indicati in cifre;
- per ogni servizio il valore dei prezzi unitari (PU) non dovrà superare il valore di riferimento,

pena l'esclusione.

- Il Valore complessivo dell'offerta riferita al Lotto di competenza, sarà espresso con un numero di decimali non superiore a due (2) e non potrà superare il valore a base di gara pari a € 43.109.147,00 IVA esclusa per il Lotto 1 e pari a € 9.550.586,40 IVA esclusa per il Lotto 2, pena l'esclusione dalla gara;

Si precisa che i pesi riportati nell'Offerta Economica sono basati su stime quantitative dell'utilizzo annuale dei servizi nell'ambito della durata degli Ordinatori di Fornitura, effettuate al meglio delle possibilità e conoscenze attuali sui presunti profili di uso dei servizi da parte delle Amministrazioni. Tali valori sono utilizzati come meccanismo deterministico per il confronto delle offerte economiche, e non sono in alcun modo impegnativi circa l'effettiva diffusione dei servizi e i relativi consumi nell'ambito della Convenzione.

Si precisa inoltre che, per i servizi tariffati a tempo, sebbene le tariffe indicate nell'Offerta Economica facciano riferimento al minuto come unità di misura, in sede della loro applicazione le durate delle conversazioni o delle connessioni dati saranno conteggiate al secondo, applicando a ciascun secondo di durata effettiva una tariffa pari ad 1/60 (un sessantesimo) di quella indicata nell'Offerta Economica caricata su SATER; non è inoltre previsto nessun costo alla connessione (scatto alla risposta).

Il Fornitore, relativamente al Lotto di pertinenza, dovrà altresì inserire:

- il listino degli apparati di telefonia VOIP, telefonia mobile, ed esattamente: Telefoni, Tablet e Modem per computer, di cui ai capitoli 6 e 11 del Capitolato Tecnico, le cui schede tecniche sono inserite a sistema in Documentazione tecnica;
- il listino degli accessori, elencati in Documentazione tecnica, di cui al paragrafo 11.5 del Capitolato Tecnico;
- quotazione degli eventuali servizi aggiuntivi di cui al capitolo 12 del Capitolato Tecnico, descritti in Documentazione tecnica: specificare la gratuità della fruizione del servizio aggiuntivo da parte delle Amministrazioni Contraenti, o, viceversa, le condizioni economiche.

I listini degli apparati ed accessori, nonché gli eventuali servizi aggiuntivi non sono rilevanti ai fini della aggiudicazione.

a) Si precisa che:

- Il bollo inerente l'offerta economica deve essere corrisposto tramite F23 (Allegato 7). In caso di partecipazione a più lotti, deve essere allegato un F23 per ciascun lotto per cui si partecipa (da allegare sul SATER nella busta "Documentazione amministrativa").

L'offerta economica, **a pena di esclusione**, è sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante del concorrente o da un suo procuratore.

Nel caso di concorrenti associati, l'offerta dovrà essere sottoscritta con le modalità indicate per la sottoscrizione della domanda di cui al paragrafo 13 del presente Disciplinare.

Sono inammissibili le offerte economiche che superino l'importo a base d'asta per ciascun lotto

Con la presentazione dell'offerta, in caso di aggiudicazione, il concorrente si obbliga irrevocabilmente nei confronti del committente ad eseguire il servizio, in conformità a quanto indicato nell'Offerta tecnica e nell'Offerta economica. Gli oneri fiscali sono in conformità alle leggi vigenti.

18. MODALITA' DI COMPILAZIONE OFFERTA ECONOMICA

L'Offerta Economica dovrà contenere tutte le tariffe relative ai servizi di cui all'allegato 8 "Schema di Offerta Economica" che sarà generato dal Sistema, comprendenti canoni mensili (per linea, per terminale o per utente), tariffe per il traffico uscente ed entrante (costi al minuto) e i costi unitari per tutti gli altri servizi.

Nei paragrafi che seguono si descrivono le voci di costo che contribuiscono a formare l'Offerta Economica, e i criteri di applicazione di tali voci per calcolare i costi dei diversi servizi.

Per tutta la durata della Convenzione, nel caso che il Fornitore risultasse vincitore di una gara nazionale per servizi analoghi a servizi compresi nella Convenzione dei rispettivi Lotti, vale il seguente vincolo: ogni tariffa che in tale gara nazionale risulti analoga come funzione e migliorativa rispetto a quella praticata nella Convenzione dei rispettivi Lotti dovrà essere applicata contestualmente all'attivazione della convenzione nazionale, aggiornando il listino prezzi della Convenzione dei rispettivi Lotti.

LOTTO 1: TRASMISSIONE DATI E VOCE SU RETE FISSA

Servizi di telefonia fissa tradizionale e VoIP

Per i servizi di telefonia fissa l'Offerta Economica dovrà comprendere i seguenti canoni:

- canone mensile **linea tradizionale in aree servite da centrali aperte all'ULL**, comprensivo di local loop, installazione, attivazione e collaudo e di tutti i servizi eventualmente richiesti. Il canone sarà riferito al singolo canale telefonico (ad es. il canone di un accesso ISDN BRA sarà uguale al canone indicato moltiplicato per due, il canone di un accesso ISDN PRA a 30 canali sarà calcolato come "canone linea PRA" x 30 ecc.) e andrà specificato per:
 - linea RTG (canone per singola linea)
 - linea BRA (canone per singolo canale)
 - linea PRA (canone per singolo canale)

Questi canoni saranno soggetti, per ogni anno successivo a quello della stipula, a una revisione annuale: in caso di modifiche della tariffa stabilita nell'Offerta di Riferimento (OR) di T.I. per la "coppia simmetrica in rame in sede d'utente per ISDN BRA, POTS, ADSL, SHDSL e VDSL", la revisione sarà effettuata applicando la variazione (in valore assoluto, quindi sia in aumento che in diminuzione) dell'Offerta di Riferimento di ogni anno rispetto al medesimo valore dell'Offerta di Riferimento per l'anno precedente, e sarà applicata retroattivamente dal primo gennaio dell'anno in corso. Detta V la variazione in valore assoluto sopra definita, al canone RTG si applicherà una variazione $=V$, al canone di una singola linea BRA si applicherà una variazione $= V/2$, al canone di una singola linea PRA si applicherà una variazione $= V/30$.

- canone mensile **linea tradizionale in aree servite da centrali non aperte o abilitate** all'ULL; il canone sarà comprensivo di local loop, installazione, attivazione e collaudo e di tutti i servizi eventualmente richiesti, e sarà riferito al singolo canale telefonico:
 - linea RTG (canone per singola linea)
 - linea BRA (canone per singolo canale)
 - linea PRA (canone per singolo canale)

Questi canoni saranno soggetti, per ogni anno successivo a quello della stipula, a una revisione annuale: in caso di modifiche della tariffa stabilita nell'Offerta di Riferimento Servizio Wholesale Line Rental (OR) di T.I. per la linea POTS bidirezionale, Accesso ISDN BRA multipla bidirezionale e Accesso ISDN PRA GNR, la revisione sarà effettuata applicando al canone offerto la variazione (in valore assoluto, quindi sia in aumento che in diminuzione) dell'Offerta di Riferimento di ogni anno rispetto al medesimo valore dell'Offerta di Riferimento per l'anno precedente; per la linea POTS e l'accesso ISDN PRA l'incremento del canone del canale fonico sarà integralmente applicato al valore offerto dal Fornitore, per l'accesso ISDN BRA sarà considerata solo metà della variazione.

- canone mensile **linea VoIP**, applicato a servizi VoIP erogati su PAL di Lepida o su linea dati del Fornitore. Il canone sarà riferito al singolo canale telefonico e si intende comprensivo di *voice gateway* ed eventuali accessori, accesso, banda e Classe di Servizio dedicati, e tutti i servizi di linea richiesti, oltre ad installazione, attivazione e collaudo. Il canone non comprende la fornitura di terminali utente.

Nel caso di servizio VoIP erogato attraverso un accesso PAL, sarà imputato all'Amministrazione il solo costo di tale canone mensile per ogni canale fonico richiesto.

In tutti gli altri casi, l'Amministrazione dovrà preventivamente dotarsi di un accesso "*always-on*" adeguato (con banda sufficiente e classe di servizio Real Time) attraverso i servizi di connettività IP offerti dal Fornitore. Se tale accesso sarà utilizzato esclusivamente per il VoIP,

nessun altro canone sarà corrisposto per l'accesso dati. Nel caso di utilizzo condiviso (VoIP + dati) sarà applicato il normale listino di convenzione per la trasmissione dati.

- canone mensile **servizio IP Centrex** (per utente). Il canone si intende per utente telefonico interno, comprensivo anche del canone per la linea dati, nel caso il servizio non sia veicolato tramite PAL di Lepida.

Anche in questo caso, qualora il servizio venga erogato tramite linea utilizzata anche per la trasmissione dati, l'Amministrazione corrisponderà per l'uso della linea dati un canone scontato in proporzione alla quota di banda riservata al servizio VoIP.

Non sono previsti costi per l'**attivazione** di nuove linee, né per la **presa in carico** di linee esistenti, né per operazioni di **trasloco** o **subentro**.

I servizi di manutenzione e assistenza su tutte le linee telefoniche e i servizi connessi saranno erogati di default con finestra di erogazione standard. Le Amministrazioni potranno richiedere, per alcune o tutte le linee ordinate, un servizio di manutenzione h24-7x7 (**finestra di erogazione estesa**), a fronte di una maggiorazione del 50% sul relativo canone previsto.

Per quanto riguarda il **traffico telefonico** uscente è prevista la distinzione tra:

- chiamate on-net (verso altre utenze fisse tradizionali o VoIP, in Convenzione)
- chiamate off-net (verso tutte le altre utenze fisse)
- chiamate verso utenze mobili
- chiamate internazionali (con la definizione di due aree)
- chiamate verso satellitari.

Per ognuna di queste direttrici, il Concorrente dovrà indicare:

- il **costo del traffico al minuto**, con i seguenti vincoli:
 - il traffico originato e terminato da postazioni di utente servite dal Fornitore con il servizio di telefonia VoIP (incluso IP-Centrex) della Convenzione deve essere a costo zero;
 - il traffico originato da utenze di telefonia fissa della Convenzione (tradizionali o VoIP) verso altre utenze di telefonia fissa della Convenzione (tradizionali o VoIP) deve essere caratterizzato dallo stesso prezzo al minuto (tariffa on-net), fatta eccezione per le sole chiamate tra due utenze VoIP in Convenzione, come da requisito precedente.
- Il costo del traffico al minuto dei servizi di **Addebito al Chiamato** e di **Addebito Ripartito**, per i quali non deve esserci differenza se il numero è attestato su linea tradizionale o su linea VoIP.

Le tariffe per le numerazioni speciali (in decade differente da 0 e 3) saranno quelle del listino del Fornitore e non potranno comunque mai superare l'eventuale tariffa massima imposta dall'AGCom.

La tariffa per il traffico verso le numerazioni in decade 5 (numerazioni VoIP nomadico), quando disponibili, dovrà essere uguale alla tariffa per il traffico off-net.

L'offerta economica comprenderà infine i seguenti costi una tantum:

- attivazione della soluzione **VoIP ad alta affidabilità**, comprensiva di installazione e noleggio del secondo gateway, configurazione del meccanismo di ridondanza, attivazione e collaudo. Non sono compresi i canoni mensili per l'eventuale secondo accesso richiesto, per il quale si applicano le stesse modalità di tariffazione del primo accesso. In particolare, se è richiesta una soluzione ad alta affidabilità in una sede con PAL (singolo o ridondato), l'Amministrazione pagherà l'una tantum per la soluzione ad alta affidabilità oltre ai canoni per le linee VoIP richieste (comprese quelle necessarie per il backup). Se la soluzione ad alta affidabilità è erogata su linee *always-on* del Fornitore, valgono gli stessi criteri già esposti per le linee VoIP semplici;
- singola operazione di **riconfigurazione** servizi di Addebito al chiamato o Addebito ripartito, quali ad esempio la configurazione del reinstradamento.

Per quanto riguarda la tariffazione del servizio **fax server**, non saranno previsti costi di attivazione né di installazione.

- la tariffazione del servizio di trasmissione fax si baserà su una modalità prepagata, con acquisto di pacchetti con tagli disponibili almeno da 100 pagine e da 1000 pagine; la tariffa comprende l'invio di fax verso qualunque destinazione (nazionale o internazionale);
- la tariffazione del servizio di ricezione fax si baserà sul pagamento di un canone mensile di ricezione (per ogni numero di fax configurato), comprensivo della ricezione di una quantità illimitata di pagine fax.

Il Fornitore dovrà rendere operativo un meccanismo di controllo automatico sui consumi anomali (per esempio derivanti da uso fraudolento dei terminali o dall'adesione involontaria a servizi a pagamento non richiesti) con la generazione di allarmi verso l'Amministrazione interessata.

Servizi di trasmissione dati su rete fissa o equivalente

Il Fornitore dovrà fornire le seguenti quotazioni:

- per i servizi di tipo ADSL: canone mensile per il **servizio di trasmissione dati** in modalità base, per ogni profilo previsto, comprensivo dell'eventuale noleggio dell'apparato, gestione e manutenzione. I canoni per i servizi ADSL non comprendono il canone per la linea telefonica, che sarà tariffata a parte, sia che si tratti di linea esistente e utilizzata per la

telefonia sia nel caso di linea attivata appositamente per il collegamento ADSL;

- per i servizi di tipo simmetrico: canone mensile per il **servizio di trasmissione dati** in modalità base, per ogni profilo di servizio di connettività IP, comprensivo della connettività, eventuale noleggio dell'apparato, gestione e manutenzione.

Il **costo di attivazione**, comprensivo di configurazione della linea ed eventuale consegna e attivazione del CPE, sarà calcolato come l'equivalente di una mensilità, considerando il canone mensile vigente alla data di attivazione della linea. Tale costo una tantum non verrà addebitato all'Amministrazione per i circuiti già attivi all'avvio della Convenzione, di cui il Fornitore dovrà garantire la semplice presa in carico.

La configurazione di banda **Real Time** su qualunque tipo di linea comporterà una maggiorazione del 10% sul relativo canone mensile, comprensivo del servizio di configurazione iniziale. Il canone sarà applicato in proporzione all'uso della banda Real Time sulla BMG complessiva, con questa formula:

$$\text{Canone mensile} = \text{Canone mensile base} * [1 + \text{Maggiorazione Real Time} * \text{Banda Real Time} / (\text{BMG})]$$

Ai canoni delle linee per le quali è richiesta una finestra di **erogazione estesa**, verrà applicata una maggiorazione del 20% rispetto al relativo canone mensile del servizio base (eventualmente comprensivo della banda Real Time).

Per quanto riguarda le linee dati su cui è richiesto il servizio in **elevata affidabilità**, verrà applicata una maggiorazione del 50% del relativo canone mensile (eventualmente comprensivo della maggiorazione per banda Real Time ed erogazione estesa). Il canone è comprensivo di tutte le componenti necessarie a garantire i parametri di affidabilità richiesti.

Tutte le tariffe proposte si intendono di tipo flat per ogni profilo di accesso. Nessun costo aggiuntivo verrà imputato per il **traffico dati**.

Il costo del **trasloco** di un accesso dati sarà uguale al costo di attivazione della nuova linea.

La **variazione di profilo di accesso** (downgrade o upgrade) comporterà comunque un costo di attivazione uguale a una mensilità corrispondente al nuovo profilo.

Nel caso di **servizi dati resi alle Amministrazioni Contraenti tramite l'interfaccia di interconnessione con Lepida** il costo di attivazione e il canone mensile saranno uguali al 50% dei corrispondenti costi su accesso proprio del Fornitore.

Ogni anno successivo al 2018 i canoni mensili verranno ridotti del 5%, con decorrenza dal 1 gennaio, fatta eccezione per le voci il cui prezzo è normato da AGCOM; in questo caso la revisione dei prezzi avverrà in linea con la variazione nel tempo dei prezzi definiti da AGCOM.

Il Fornitore dovrà inoltre quotare:

- una quota una tantum per ogni **riconfigurazione degli accessi dati**, come qualunque variazione delle Classi di Servizio o delle bande associate alle varie Classi di Servizio configurate su un accesso, o l'attivazione del servizio di NAT/PAT o la fornitura o il routing di indirizzi pubblici. Fanno eccezione la prima configurazione di ogni servizio (che si intende inclusa nel prezzo del servizio stesso), la variazione della banda complessiva dell'accesso (che comporta il pagamento del costo di attivazione corrispondente al nuovo profilo) e la configurazione dell'accesso Real Time necessario per erogare il VoIP (che è compreso nel canone del servizio VoIP);
- costo di una giornata della figura professionale per la progettazione e configurazione di soluzioni IP.

Ulteriori servizi di trasmissione dati su rete fissa o equivalente non compresi nella Convenzione, potranno essere proposti dal Fornitore tra i servizi aggiuntivi insieme alla relativa quotazione, fermo restando che tali quotazioni non saranno utilizzate ai fini della valutazione economica dell'Offerta.

Noleggio di terminali VoIP

Il Concorrente dovrà indicare un canone mensile per il servizio di **noleggio e manutenzione dei terminali VoIP** in corrispondenza di ciascuna tipologia e categoria di terminale;

LOTTO 2: TRASMISSIONE DATI E VOCE SU RETE MOBILE

Servizi di trasmissione dati e voce su rete mobile

Il Fornitore deve garantire la tariffazione di tutti i servizi richiesti sia attraverso la formula contrattuale a fatturazione bimestrale posticipata, sia con formula ricaricabile.

Una stessa Amministrazione Contraente potrà ordinare una combinazione di abbonamenti e ricaricabili; in una stessa RPV potranno esserci SIM di entrambe le tipologie.

La ricarica della SIM ricaricabile dovrà essere possibile sia ad opera del singolo utente della SIM sia del Responsabile dell'Amministrazione Contraente.

Il credito avrà scadenza solo al termine dei contratti, indipendentemente dall'ultima ricarica effettuata; qualora esistano crediti residui alla scadenza del contratto essi saranno restituiti dal Fornitore all'Amministrazione Contraente o all'utente, a seconda della competenza, entro il 60° (sessantesimo) giorno dalla scadenza contrattuale, salvo applicazione degli interessi di mora.

La SIM con credito zero potrà solo ricevere chiamate ed SMS/MMS ed effettuare chiamate d'emergenza e al Contact Center del Fornitore per la ricarica.

Non deve essere previsto **nessun costo per la ricarica**, coerentemente con il D.L. n. 7 del 31.1.2007.

La tariffazione dei consumi avverrà sulla base dei secondi di traffico realmente effettuati, indipendentemente dalla scelta di indicare il minuto come unità di riferimento per alcuni piani tariffari.

Non deve essere previsto alcun costo di connessione (**scatto alla risposta**) per le chiamate vocali e per i collegamenti dati su rete mobile.

Per quanto riguarda i servizi specifici della telefonia su rete mobile il Concorrente dovrà indicare:

- il costo del traffico al minuto relativo a:
 - chiamate on-net verso utenze mobili in Convenzione (LOTTO 2)
 - chiamate off-net verso tutte le altre utenze mobili nazionali
 - chiamate verso tutti i telefoni fissi nazionali
 - chiamate verso utenze fisse o mobili in Area 1
 - chiamate verso utenze fisse o mobili in Area 2
 - chiamate verso utenze satellitari
 - chiamate originate in Area 1 verso Area 1;
 - tutte le altre chiamate effettuate in roaming internazionale;
 - chiamate ricevute in Area 1;
 - chiamate ricevute in Area 2;
- costo unitario relativo a:
 - SMS on-net (verso altre utenze mobili della Convenzione);
 - SMS off-net (verso tutte le altre utenze mobili nazionali e internazionali);
 - SMS internazionale (da Area 1);
 - SMS internazionale (da Area 2).

Tutte le tariffe sopra indicate non saranno applicate ai casi in cui valgono le direttive sul roaming europeo, come da condizione descritta nel paragrafo 9.5.2. del Capitolato tecnico.

Le chiamate alla segreteria telefonica effettuate in roaming internazionale, saranno tariffate allo stesso prezzo delle chiamate vocali.

Il servizio di **notifica** sarà tariffato al costo unitario forfetariamente equiparato ad un accesso di 30" (trenta secondi) alla segreteria telefonica da terminale.

La notifica di ricezione degli SMS sarà tariffata al 30% del costo di invio di un singolo SMS OFF-NET.

B.1 Modalità di tariffazione

La tariffazione dei servizi dati avrà luogo esclusivamente nelle forme previste dal Capitolato tecnico sia per le formule “flat” sia per quelle a consumo.

Le tariffe di seguito definite si applicheranno a tutto il traffico dati generato dall'utente, indipendentemente quindi sia dal tipo di terminale utilizzato sia dal fatto che il terminale sia acquisito o meno in convenzione, sia dagli APN utilizzati. Per quanto riguarda questi ultimi, in particolare il Fornitore non dovrà rendere accessibili alle utenze in convenzione APN per i quali preveda tariffe diverse. Qualunque sia l'APN su cui l'utente generi traffico, la tariffazione avverrà alle tariffe della Convenzione.

I periodi di applicazione di tutte le tariffe che prevedono canoni mensili partiranno dal primo giorno di ogni mese, indipendentemente dal giorno in cui è stata richiesta l'attivazione di un determinato profilo o tariffa.

Il Fornitore dovrà rendere operativo un meccanismo di controllo automatico sui consumi anomali (per esempio derivanti da uso fraudolento dei terminali o dall'adesione involontaria a servizi a pagamento non richiesti) con la generazione di allarmi verso l'Amministrazione interessata.

B.1.1 Traffico dati nazionale

Per il traffico dati nazionale, il Concorrente dovrà indicare le seguenti tariffe.

- **Tariffe “a plafond”**, con i seguenti tagli:
 - 1 GByte/mese/utenza;
 - 4 GByte/mese/utenza;
 - 20 GByte/mese/utenza;
 - 40 GByte/mese/utenza;
- **Tariffa a consumo**, espresso per kbyte scambiato (si intende 1 MB = 1024 kB e 1 GB = 1024 MB). Tale tariffa sarà applicata esclusivamente al superamento dei plafond di cui sopra, nei casi in cui sia prevista tale possibilità (v. oltre).

La tariffazione di dati a plafond prevede che venga fissata una soglia di traffico dati mensile; per ciascuna utenza associata ad una tariffa a plafond, non è previsto alcun addebito per il consumo dei dati fino alla quantità massima dello specifico plafond. Il plafond dati viene rinnovato allo scadere del mese solare, e l'eventuale traffico non consumato viene azzerato.

All'esaurimento del plafond è possibile una delle seguenti opzioni:

- viene offerta la possibilità di attivare un altro plafond dati uguale al precedente, il quale, indipendentemente dal consumo si esaurirà entro lo stesso termine stabilito del plafond

precedente. La stessa operazione può essere ripetuta più volte nell'arco dello stesso mese solare. Al termine della scadenza temporale del primo plafond viene comunque azzerato il traffico dati e si attiva automaticamente il plafond dati per il periodo successivo

- viene bloccato il traffico dati fino alla scadenza naturale del plafond
- continuare ad utilizzare la trasmissione dati con tariffa a consumo.

Per ogni utenza abilitata alla trasmissione dati, l'Amministrazione sceglierà quale delle tariffe a plafond associare, e quale delle tre opzioni attivare all'esaurimento del plafond.

Trascorso il primo mese di validità della tariffa a plafond scelta, l'Amministrazione potrà in ogni momento cambiare la tariffa associata all'utenza oppure disabilitare l'utenza alla trasmissione dati e, pertanto, non sostenere alcun canone relativo.

Per ciascuna utenza associata ad una tariffa a plafond, il Fornitore dovrà notificare tramite SMS all'utente almeno:

- il raggiungimento di una percentuale, a scelta del Fornitore, compresa tra il 70 e l'80% del plafond, ed il relativo traffico residuo prima del blocco o del passaggio alla tariffa a consumo;
- l'esaurimento del plafond.

E' facoltà del Fornitore prevedere notifiche all'utente per ulteriori soglie di traffico.

Il Fornitore potrà utilizzare anche modalità di invio aggiuntive diverse per notifiche (es., e-mail, app specifiche) purché per i modelli di terminale proposti sia disponibile almeno una modalità.

Inoltre, almeno la notifica dell'esaurimento del plafond dovrà essere inviata, via e-mail, anche al Responsabile dell'Amministrazione Contraente. Nel caso in cui tale notifica sia relativa ad un'utenza per la quale è previsto il blocco del traffico con l'esaurimento del plafond, il Responsabile dell'Amministrazione Contraente potrà richiedere la riabilitazione dei dati (con conseguente tariffazione a consumo) contattando il servizio di Customer Care. La riattivazione dei dati dovrà avvenire, in questo caso, **entro 8 (otto) ore dalla richiesta**.

B.1.2 Traffico dati nazionale personale

La distinzione del traffico dati fruito dal collaboratore a titolo personale verrà fatta a forfait: qualunque sia il plafond dati associato all'utenza, l'Amministrazione potrà determinare la percentuale del plafond di dati mensile ritenuto ad uso aziendale (x%) e, di conseguenza, la rimanente quota (100-x)% sarà considerata ad uso personale. Nella modulistica relativa al Dual Billing il collaboratore prenderà atto ed accetterà che il (100-x)% del canone mensile relativo alla tariffa associata alla sua utenza gli sia direttamente addebitato, rimanendo a carico dell'Amministrazione la quota x% del canone. La ripartizione del canone tra Amministrazione e collaboratore potrà variare nell'arco di validità dei contratti attuativi, anche in ragione di mutate o temporanee esigenze di servizio dei

collaboratori. A tal fine, il fornitore dovrà prevedere per la suddetta quota x% a carico dell'Amministrazione, almeno i seguenti valori: 100%, 75%, 50%, 25% e 0%.

B.1.3 Traffico dati in roaming internazionale

Per il traffico dati in roaming internazionale, il Concorrente dovrà indicare le seguenti tariffe.

- **Due tariffe a consumo**, in base alla zona in cui il traffico è sviluppato, con tariffazione a KB scambiato (per la definizione delle Aree si veda il paragrafo 5.1 del Capitolato tecnico):
 - Traffico a consumo in Area 1;
 - Traffico a consumo in Area 2.
- **Una tariffa “a plafond”**, corrispondente ad un canone mensile addebitato per ciascun mese e per ciascuna utenza cui la tariffa è associata: plafond da 500 MB/mese/utenza per il traffico generato in tutto il mondo (vale a dire in tutti i paesi in cui il Concorrente ha accordi di roaming per il servizio dati).

L'Amministrazione potrà in ogni momento richiedere l'attivazione, su una o più utenze, della tariffa a plafond. La richiesta verrà fatta dal Responsabile dell'Amministrazione Contraente al Customer Care, e l'attivazione della tariffa a plafond avverrà a partire dal primo giorno del mese successivo, indipendentemente da quando è stata effettuata la richiesta. Lo stesso Responsabile indicherà se, all'esaurimento dei dati del plafond, il traffico dati in roaming debba essere bloccato, oppure sia consentito all'utente continuare ad utilizzare la trasmissione dati con tariffa a consumo.

In assenza di esplicita richiesta di attivazione (in qualunque momento nel corso di validità dei Contratti di Fornitura) della tariffa a plafond, sulle utenze abilitate al roaming dati sarà applicata la tariffa a consumo. Per ciascuna di tali utenze l'Amministrazione indicherà se, al raggiungimento della soglia massima di spesa di cui oltre, il traffico dati in roaming debba essere rinnovato (entro gli stessi vincoli temporali del primo plafond), o essere bloccato, oppure sia consentito all'utente continuare con la trasmissione dati applicando le tariffe a consumo di cui sopra.

Il Concorrente dovrà mettere a disposizione uno o più limiti massimi di spesa per utenza, per determinati periodi d'uso. Uno di tali limiti (“soglia standard”) deve corrispondere ad una spesa per traffico dati in roaming di 50 euro/mese.

Per ciascuna utenza associata alla tariffazione a consumo, il Fornitore dovrà notificare all'utente il raggiungimento dell'80% della soglia (standard o alternativa, se offerta e se scelta dall'Amministrazione) e il raggiungimento del 100% della soglia, ed il conseguente blocco della trasmissione dati in roaming, se tale opzione è stata scelta dall'Amministrazione.

La notifica del raggiungimento del 100% della soglia dovrà essere inviata, via e-mail, anche al Responsabile dell'Amministrazione Contraente. Nel caso in cui tale notifica sia relativa ad un'utenza

per la quale è previsto il blocco del traffico con il raggiungimento della soglia, il Responsabile dell'Amministrazione Contraente potrà richiedere la riabilitazione dei dati (con conseguente prosecuzione con la tariffazione a consumo) contattando il servizio di Customer Care. La riattivazione dei dati dovrà avvenire, in questo caso, entro 8 ore dalla richiesta.

La disattivazione della tariffa a plafond sarà richiesta dallo stesso Responsabile dell'Amministrazione Contraente al Customer Care, e dovrà avere effetto a partire dal primo giorno del mese successivo alla richiesta, momento in cui l'utenza passerà alla tariffazione a consumo.

Così come previsto per le tariffe a plafond per traffico dati nazionale, per ciascuna utenza associata ad una tariffa a plafond in roaming internazionale, il Fornitore dovrà notificare all'utente il raggiungimento di una percentuale, a scelta del Fornitore, compresa tra il 70 e l'80% del plafond e l'esaurimento del plafond. Il Fornitore potrà utilizzare diverse modalità per l'invio di tali notifiche (es. SMS, e-mail, app specifiche) purché per i modelli di terminale proposti sia disponibile almeno una modalità.

Inoltre, almeno la notifica dell'esaurimento del plafond dovrà essere inviata, via e-mail, anche al Responsabile dell'Amministrazione Contraente. Nel caso in cui tale notifica sia relativa ad un'utenza per la quale è previsto il blocco del traffico con l'esaurimento del plafond, il Responsabile dell'Amministrazione Contraente potrà richiedere la riabilitazione dei dati (con conseguente tariffazione a consumo) contattando il servizio di Customer Care. La riattivazione dei dati dovrà avvenire, in questo caso, entro 8 ore dalla richiesta.

Altri servizi su rete mobile

Il Concorrente dovrà indicare:

- canone mensile per servizio di accesso tramite Internet con **configurazione di APN dedicato**.

Tariffazione di SIM e terminali

Per quanto riguarda la fornitura delle SIM, nulla è dovuto al Fornitore. Fa eccezione il caso in cui, per la stessa utenza, sia richiesta, a seguito della prima fornitura, il cambio di SIM per mutate esigenze relative all'apparato su cui utilizzare la SIM stessa (ad esempio, passaggio da SIM standard a USIM o a micro/nano SIM). In tal caso, è previsto un corrispettivo per il **cambio SIM** di 2,00 (due/00) euro. E' in ogni caso gratuita la sostituzione nei casi previsti nel paragrafo 13.3.3. del Capitolato tecnico.

Il Concorrente dovrà indicare un canone mensile per il servizio di noleggio e manutenzione dei terminali radiomobili in corrispondenza di ciascuna tipologia e categoria di terminale;

B.1.5 Copertura temporanea di rete mobile

Il Concorrente dovrà indicare:

- il costo unitario per l'attivazione di una copertura temporanea del servizio di rete mobile come da paragrafo 9.5.1 del Capitolato tecnico.

La realizzazione di particolari coperture permanenti ad hoc sarà oggetto di negoziazione con la singola Amministrazione Contraente che le richiedono; la loro quotazione non è richiesta per formulare l'Offerta Economica e non sarà oggetto di valutazione.

B.1.6 Servizi di Mobile Device Management

Il Concorrente dovrà indicare:

- il costo unitario per l'attivazione del **servizio di Mobile Device Management** (costo una tantum per terminale oggetto del servizio);
- il canone mensile per terminale.

B.1.7 Tariffazione di servizi avanzati

La tariffazione di eventuali altri servizi opzionali a discrezione del Concorrente potrà essere inclusa nell'Offerta Economica ma non concorrerà alla valutazione dell'Offerta.

19. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

L'appalto è aggiudicato in base al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del minor prezzo, ai sensi dell'art. 95, comma 4, del Codice, trattandosi di fornitura standardizzata le cui condizioni sono definite dal mercato.

In tal senso, sono stati individuati, nell'ambito della gara, suddivisa in due Lotti, in termini il più puntuale possibile, i servizi da richiedere, permettendo così alle ditte partecipanti di formulare un'offerta con il solo prezzo.

20. SVOLGIMENTO OPERAZIONI DI GARA: APERTURA DELLA BUSTA “DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA” – VERIFICA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

La prima seduta pubblica avrà luogo il giorno 04/05/2018, alle ore 11:00 presso la sede dell'Agenzia e vi potranno partecipare i legali rappresentanti/procuratori delle imprese interessate oppure persone munite di specifica delega. In assenza di tali titoli, la partecipazione è ammessa come semplice uditor. La presente vale quindi anche come convocazione a detta seduta per le ditte che intendono partecipare.

Tale seduta pubblica, se necessario, sarà aggiornata ad altra ora o a giorni successivi, nel luogo, nella data e negli orari che saranno comunicati sul sito dell'Agenzia <http://intercenter.regione.emilia-romagna.it/>, nella sezione dedicata alla presente procedura almeno due giorni prima della data fissata.

Parimenti le successive sedute pubbliche saranno comunicate ai concorrenti mediante SATER almeno due giorni prima della data fissata.

Il RUP procederà, nella prima seduta pubblica, a verificare la ricezione delle offerte collocate sul SATER.

Successivamente il RUP procederà a:

- a) Sbloccare la documentazione amministrativa allegata in fase di sottomissione dell'offerta;
- b) Verificare la conformità della documentazione amministrativa a quanto richiesto nel presente disciplinare;
- c) Attivare la procedura di soccorso istruttorio di cui al precedente punto 14;
- d) Redigere apposito verbale relativo alle attività svolte;
- e) Adottare il provvedimento che determina le esclusioni e le ammissioni dalla procedura di gara, provvedendo altresì agli adempimenti di cui all'art. 29, comma 1, del Codice. Di tale informazione sarà contestualmente dato avviso ai concorrenti a mezzo PEC all'indirizzo comunicato in fase di registrazione al SATER.

Ai sensi dell'art. 85, comma 5, primo periodo del Codice, l'Agenzia si riserva di chiedere agli offerenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura.

Tale verifica avverrà, ai sensi degli artt. 81 e 216, comma 13, del Codice, attraverso l'utilizzo del sistema AVCPass, reso disponibile dall'ANAC, con le modalità di cui alla delibera n. 157/2016.

21. APERTURA E VALUTAZIONE DELLE BUSTE ECONOMICHE

Una volta effettuato il controllo della documentazione amministrativa, in seduta pubblica, si procederà allo sblocco delle offerte economiche e alla formulazione della graduatoria finale e ad effettuare la verifica della presenza di offerte anormalmente basse secondo quanto previsto all'art. 97, comma 2, del Codice, procedendo nella medesima seduta al sorteggio tra i metodi di cui al medesimo comma 2. In caso di sospetta anomalia, si procederà in base a quanto previsto al paragrafo successivo. Si rappresenta che in ossequio a quanto riportato nel comunicato del Presidente ANAC del 5 ottobre 2016, recante "Indicazioni operative sulle modalità di calcolo della soglia di anomalia nelle aggiudicazioni con criterio del prezzo più basso" si procederà alla determinazione della soglia di anomalia mediante ricorso ai metodi di cui all'art. 97, comma 2, del Codice solamente in presenza di almeno cinque offerte ammesse.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo, l'Agenzia procederà a richiedere agli offerenti a pari merito offerta migliorativa. In ipotesi di inutile espletamento della trattativa migliorativa, si procederà mediante sorteggio in seduta pubblica.

All'esito delle operazioni di cui sopra, il RUP, in seduta pubblica, redige la graduatoria e procede ai sensi di quanto previsto al punto 23.

In qualsiasi fase delle operazioni di valutazione delle offerte economiche, il RUP procederà, sempre, ai sensi dell'art. 76, comma 5, lett. b) del Codice - i casi di **esclusione** da disporre per:

- mancata separazione dell'offerta economica dalla Documentazione amministrativa", ovvero l'inserimento di elementi concernenti il prezzo in documenti contenuti nella busta "Documentazione amministrativa";
- presentazione di offerte parziali, plurime, condizionate, alternative nonché irregolari, ai sensi dell'art. 59, comma 3, lett. a) del Codice, in quanto non rispettano i documenti di gara, ivi comprese le specifiche tecniche;
- presentazione di offerte inammissibili, ai sensi dell'art. 59, comma 4 lett. a) e c) del Codice, in quanto il RUP ha ritenuto sussistenti gli estremi per informativa alla Procura della Repubblica per reati di corruzione o fenomeni collusivi o ha verificato essere in aumento rispetto all'importo a base di gara.

22. VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE

Al ricorrere dei presupposti di cui all'art. 97, comma 2 del Codice, e in ogni altro caso in cui, in base a elementi specifici, l'offerta appaia anormalmente bassa, il RUP, valuta la congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità delle offerte che appaiono anormalmente basse.

Si procede a verificare la prima migliore offerta anormalmente bassa. Qualora tale offerta risulti anomala, si procede con le stesse modalità nei confronti delle successive offerte, fino ad individuare la migliore offerta ritenuta non anomala. È facoltà dell'Agenzia procedere contemporaneamente alla verifica di congruità di tutte le offerte anormalmente basse.

Il RUP richiede per iscritto al concorrente la presentazione, per iscritto, delle spiegazioni, se del caso indicando le componenti specifiche dell'offerta ritenute anomale.

A tal fine, assegna un termine non inferiore a quindici giorni dal ricevimento della richiesta.

Il RUP esamina in seduta riservata le spiegazioni fornite dall'offerente e, ove le ritenga non sufficienti ad escludere l'anomalia, può chiedere, anche mediante audizione orale, ulteriori chiarimenti, assegnando un termine massimo per il riscontro.

Il RUP esclude, ai sensi degli articoli 59, comma 3 lett. c) e 97, commi 5 e 6, del Codice, le offerte che, in base all'esame degli elementi forniti con le spiegazioni risultino, nel complesso, inaffidabili e procede ai sensi del seguente articolo 23.

23. AGGIUDICAZIONE E STIPULA DELLA CONVENZIONE

All'esito delle operazioni di cui sopra il RUP, qualora vi sia stata verifica di congruità delle offerte anomale – formulerà la proposta di aggiudicazione in favore del concorrente che ha presentato la migliore offerta, chiudendo le operazioni di gara ai fini dei successivi adempimenti.

Qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto della Convenzione, l'Agenzia si riserva la facoltà di non procedere all'aggiudicazione ai sensi dell'art. 95, comma 12, del Codice.

La verifica dei requisiti generali e speciali avverrà, ai sensi dell'art. 85, comma 5, del Codice, sull'offerente cui l'Agenzia ha deciso di aggiudicare la Convenzione.

Prima dell'aggiudicazione, l'Agenzia, ai sensi dell'art. 85, comma 5, del Codice, richiede al concorrente cui ha deciso di aggiudicare la Convenzione di presentare i documenti di cui all'art. 86 del Codice, ai fini della prova dell'assenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 (ad eccezione, con riferimento ai subappaltatori, del comma 4) e del rispetto dei criteri di selezione di cui all'art. 83 del medesimo Codice. Tale verifica avverrà attraverso l'utilizzo del sistema AVCpass.

Ai sensi dell'art. 95, comma 10, l'Agenzia prima dell'aggiudicazione procede, laddove non effettuata in sede di verifica di congruità dell'offerta, alla valutazione di merito circa il rispetto di quanto previsto dall'art. 97, comma 5, lett. d) del Codice.

L'Agenzia, previa verifica ed approvazione della proposta di aggiudicazione ai sensi degli artt. 32, comma 5, e 33, comma 1, del Codice, aggiudica la Convenzione.

Nelle comunicazioni di aggiudicazione e di esclusione sarà indicata la scadenza del termine dilatorio per la stipula della Convenzione.

L'aggiudicazione diventa efficace, ai sensi dell'art. 32, comma 7, del Codice, all'esito positivo della verifica del possesso dei requisiti prescritti, nonché dopo la verifica della veridicità delle ulteriori dichiarazioni sostitutive rese dall'impresa aggiudicataria, in sede di presentazione dell'offerta.

In caso di esito negativo delle verifiche, l'Agenzia procederà alla revoca dell'aggiudicazione, alla segnalazione all'ANAC nonché all'incameramento della garanzia provvisoria. L'Agenzia aggiudicherà, quindi, al secondo graduato procedendo altresì, alle verifiche nei termini sopra indicati.

Nell'ipotesi in cui la Convenzione non possa essere aggiudicata neppure a favore del concorrente collocato al secondo posto nella graduatoria, la Convenzione verrà aggiudicata, nei termini sopra detti, scorrendo la graduatoria.

La stipulazione della Convenzione è subordinata al positivo esito delle procedure previste dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia, fatto salvo quanto previsto dall'art. 88, comma 4-bis, e 89 e dall'art. 92, comma 3, del d.lgs. 159/2011.

La comunicazione di avvenuta stipulazione della Convenzione si intende attuata, ad ogni effetto di legge, con la pubblicazione della medesima sul sito <http://intercenter.regione.emilia-romagna.it/>.

Ai sensi dell'art. 93, commi 6 e 9, del Codice, la garanzia provvisoria verrà svincolata all'aggiudicatario automaticamente al momento della stipula della Convenzione; agli altri concorrenti verrà svincolata tempestivamente e comunque entro trenta giorni dalla comunicazione dell'avvenuta aggiudicazione.

La Convenzione, ai sensi dell'art. 32, comma 9, del Codice, non potrà essere stipulata prima di 35 giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione.

La stipula avrà luogo entro 60 giorni dall'intervenuta efficacia dell'aggiudicazione ai sensi dell'art. 32, comma 8, del Codice, salvo il differimento espressamente concordato con l'aggiudicatario.

All'atto della stipulazione della Convenzione, l'aggiudicatario deve presentare la garanzia definitiva da calcolare sull'importo contrattuale, secondo le misure e le modalità previste dall'art. 103 del Codice.

Il mancato invio/la mancata presentazione di quanto necessario ai fini della stipula sarà causa di revoca dell'aggiudicazione.

La Convenzione sarà stipulata in modalità elettronica, mediante scrittura privata.

La Convenzione è soggetta agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla l. 13 agosto 2010, n. 136.

L'esito positivo degli accertamenti d'ufficio nonché la ricezione della documentazione richiesta nel termine fissato è condizione essenziale per la stipula della Convenzione. Nei casi di cui all'art. 110, comma 1, del Codice l'Agenzia interpella progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare una nuova Convenzione per l'affidamento dell'esecuzione o del completamento del servizio.

Le spese relative alla pubblicazione del bando e dell'avviso sui risultati della procedura di affidamento, ai sensi dell'art. 216, comma 11, del Codice e del d.m. 2 dicembre 2016 (GU 25.1.2017 n. 20) sono a carico dell'aggiudicatario e dovranno essere rimborsate all'Agenzia entro il termine di sessanta giorni dall'aggiudicazione.

Le spese relative alla pubblicazione saranno suddivise tra gli aggiudicatari dei lotti in proporzione al relativo valore.

L'importo presunto delle spese di pubblicazione è pari a € L'Agenzia comunicherà all'aggiudicatario l'importo effettivo delle suddette spese, nonché le relative modalità di pagamento. L'importo verrà pubblicato altresì sul sito <http://intercenter.regione.emilia-romagna.it/>, nella pagina informativa dedicata alla presente procedura.

Sono a carico dell'aggiudicatario anche tutte le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e tasse - ivi comprese quelle di registro ove dovute - relative alla stipulazione della Convenzione.

L'affidatario, almeno venti giorni prima dell'inizio dell'esecuzione delle attività, deve depositare presso l'Agenzia il contratto di subappalto, inviandone copia anche all'Amministrazione contraente.

Ai sensi dell'art. 105, comma 2, del Codice l'affidatario comunica, per ogni sub-contratto che non costituisce subappalto, l'importo e l'oggetto del medesimo, nonché il nome del sub-contraente, prima dell'inizio della prestazione, nonché una dichiarazione resa ai sensi del d.p.r. n. 445/2000 attestante che nel relativo sub-contratto è stata inserita apposita clausola sulla tracciabilità dei flussi finanziari. Sono altresì comunicate eventuali modifiche a tali informazioni avvenute nel corso del sub-contratto. È inoltre fatto obbligo di acquisire una nuova autorizzazione integrativa qualora l'oggetto del subappalto subisca variazioni e l'importo dello stesso sia incrementato nonché siano variati i requisiti di cui all'art. 105, comma 7, del Codice.

L'affidatario deposita, prima o contestualmente alla sottoscrizione della Convenzione, i contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura di cui all'art. 105, comma 3, lett. c-bis) del Codice. L'aggiudicatario è altresì tenuto ad effettuare tutte le operazioni necessarie, ad esso richieste dall'Agenzia, al fine della predisposizione del negozio elettronico, attraverso il quale le Amministrazioni contraenti procederanno ad emettere gli Ordinativi di fornitura.

24. FORMAZIONE

Entro il medesimo termine previsto per la sottoscrizione della Convenzione, l'aggiudicatario è tenuto a formarsi adeguatamente attraverso gli strumenti messi a disposizione dall'Agenzia, tra cui sessioni frontali, streaming, specifici manuali pubblicati sul sito e call center, al fine di conoscere gli elementi necessari per l'utilizzo corretto del SATER per quanto attiene alle specifiche funzionalità di pertinenza: stipula della Convenzione, compilazione listini, gestioni ordinativi, etc.

25. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

Per le controversie derivanti dalla Convenzione è competente il Foro di Bologna, rimanendo espressamente esclusa la compromissione in arbitri.

26. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Ai sensi dell'art. 13 del d.lgs. n. 196/2003, si informa che il trattamento dei dati personali conferiti nell'ambito della procedura di acquisizione di beni o servizi, o comunque raccolti dall'Agenzia a tale scopo, è finalizzato unicamente all'espletamento della predetta procedura, nonché delle attività ad essa correlate e conseguenti.

In relazione alle descritte finalità, il trattamento dei dati personali avviene mediante strumenti manuali, informatici e telematici, con logiche strettamente correlate alle finalità predette e, comunque, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi. I dati potranno essere trattati anche in base ai criteri qualitativi, quantitativi e temporali di volta in volta individuati.

Il trattamento dei dati giudiziari è effettuato esclusivamente per valutare il possesso dei requisiti e delle qualità previsti dalla vigente normativa in materia di acquisizione di beni e servizi ed avviene sulla base dell'Autorizzazione al trattamento dei dati a carattere giudiziario da parte di privati, di enti pubblici economici e di soggetti pubblici, rilasciata dal Garante per la protezione dei dati personali.

Il conferimento dei dati è necessario per valutare il possesso dei requisiti e delle qualità richiesti per la partecipazione alla procedura nel cui ambito i dati stessi sono acquisiti; pertanto, la loro mancata indicazione può precludere l'effettuazione della relativa istruttoria.

Potranno venire a conoscenza dei suddetti dati personali gli operatori dell'Agenzia individuati quali Incaricati del trattamento.

I dati raccolti potranno altresì essere conosciuti da:

- Soggetti esterni, i cui nominativi sono a disposizione degli interessati, facenti parte della Commissione;
- Soggetti terzi fornitori di servizi per l'Agenzia, o comunque ad essa legati da rapporto contrattuale, unicamente per le finalità sopra descritte, previa designazione in qualità di Responsabili del trattamento e comunque garantendo il medesimo livello di protezione;
- Altre Amministrazioni pubbliche, cui i dati potranno essere comunicati per adempimenti procedurali;
- Altri concorrenti che facciano richiesta di accesso ai documenti di gara, secondo le modalità e nei limiti di quanto previsto dalla vigente normativa in materia;
- Legali incaricati per la tutela dell'Agenzia in sede giudiziaria.

In ogni caso, operazioni di comunicazione e diffusione di dati personali, diversi da quelli sensibili e giudiziari, potranno essere effettuate dall'Agenzia nel rispetto di quanto previsto dall'art. 19 del d.lgs. n. 196/2003 nonché dal Regolamento regionale n. 2/2007 ed in particolare dall'art. 24 del Regolamento medesimo.

I diritti dell'interessato sono disciplinati dall'art. 7 del d.lgs. n. 196/2003. In particolare, l'interessato ha il diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno dei propri dati e di conoscerne il contenuto e l'origine, di verificarne l'esattezza o chiederne l'integrazione o l'aggiornamento, oppure la rettificazione: ha altresì il diritto di chiedere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, nonché di opporsi in ogni caso, per motivi legittimi, al loro trattamento. La relativa richiesta va rivolta all'Agenzia Intercent-ER, Via dei Mille 21, 40121 Bologna.

Titolare del trattamento dei dati personali di cui alla presente informativa è l'Agenzia Intercent-ER, con sede in Bologna, Via dei Mille 21, CAP 40121.

L'elenco aggiornato dei responsabili del trattamento designati dall'Agenzia è disponibile, su espressa richiesta, da inoltrare ai seguenti recapiti: Agenzia Intercent-ER, Via dei Mille 21, 40121

Procedura aperta per la fornitura di servizi di trasmissione dati e voce su reti fisse (Lotto 1) e mobili (Lotto 2)

Bologna (Italia), tel. 051 527.3081 – 527.3082, fax 051 527.3084, e-mail:
intercenter@regione.emilia-romagna.it.